

MARIO VARVARO

«*Certissima indicia*».

Il valore probatorio della chiamata  
in correità nei processi della  
Roma repubblicana



SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La natura giuridica della chiamata in correità secondo l'art. 192 c.p.p. – 3. La diffidenza nei confronti del valore probatorio della chiamata di correo come costante storica della procedura penale: alcuni esempi. – 4. I criteri elaborati dalla giurisprudenza italiana in tema di valutazione probatoria della chiamata in correità. – 5. La chiamata in correità nel processo criminale romano dell'ultima età repubblicana. – 6. La *potestas indicandi* e le misure premiali in favore degli *indices*. – 7. La repressione dei Baccanali. – 8. L'inchiesta sulla congiura di Catilina. – 9. Il processo a carico di Cluenzio per l'avvelenamento di Oppianico. – 10. Riepilogo dei dati desumibili dalle fonti sulla valutazione probatoria della chiamata in correità nella Roma tardo-repubblicana. – 11. Considerazioni finali e spunti di riflessione.

1. In uno dei capitoli finali di *Delitto e castigo*, Dostojevski riferiva, per bocca di uno dei personaggi del romanzo, un proverbio inglese secondo cui «come con cento conigli non si potrà mai fare un cavallo, così con cento indizi non si avrà mai una prova».

Il proverbio richiamato dallo scrittore russo si basa su una differenza che dà per scontata la distinzione sostanziale fra due elementi su cui si può basare il giudizio nell'ambito di un processo penale, e ai quali è riconosciuto un diverso valore probatorio.<sup>1</sup>

Questi due termini – 'indizio' e 'prova' – sono oggi impiegati dai giuristi in chiave tecnica con significati i cui contorni appaiono piuttosto ben delineati,<sup>2</sup> ma hanno alle loro spalle una lunga storia che rinvia a un contesto processuale assai diverso da quello odierno.

<sup>1</sup> In argomento cfr., in breve, G. BELLAVISTA, s.v. *Indizi*, in *ED XXI*, Milano 1988, 224 s.; G. UBERTIS, s.v. *Prova (in generale)*, in *Dig. disc. pen.*<sup>4</sup>, X, Torino 1995, 315 s. È opportuno rammentare, tuttavia, che in alcune pronunce delle corti italiane e nell'ambito della dottrina processualpenalistica contemporanea è possibile riscontrare la tendenza a obliterare la distinzione fra indizi e prove. Sul punto v. G. SABATINI, s.v. *Prova (diritto processuale penale e diritto processuale penale militare)*, in *NNDIXIV* (1967), 305 s., e ivi ntt. 10-13; E. FASSONE, s.v. *Indizi*, in *ED Aggiorn. I*, Milano 1997, 634 s., e ivi nt. 2, con citazione di dottrina e giurisprudenza.

<sup>2</sup> Per le varie accezioni con cui il termine 'prova' era stato impiegato nell'abrogato codice di procedura penale v., in breve, FASSONE, s.v. *Indizi*, cit., 635.

La parola italiana ‘indizio’, come si sa, deriva dal latino *indicium*. Il sostantivo ‘prova’, invece, discende dal latino *probo*, da cui si forma il sostantivo *probatio*.<sup>3</sup>

A onta di questa marcata somiglianza esteriore ravvisabile su un piano meramente terminologico, la nozione di prova che domina l’attuale processo penale in Italia, pur nella sua variegata e non sempre pacifica definizione, è legata a un sistema di prove legali ispirato al principio del *law of evidence*, ed è dunque assai distante dalla prova retorica che caratterizzava i processi criminali della Roma di età repubblicana.<sup>4</sup> In tali processi più antichi, infatti, la prova si atteggiava, similmente a quanto avveniva nel processo attico,<sup>5</sup> come prova globale in cui si sintetizzavano organicamente elementi fra loro diversi, quali i *signa*, gli *argumenta* e gli *exempla*,<sup>6</sup> e diretta a persuadere un organo giu-

<sup>3</sup> Cfr. AE. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, III, Patavii 1940, 871, s.v. *probatio*; v. anche P. BAJORY, *Beweisufnahme in römischem Recht*, in AA. VV., *Studia in honorem Velimirii Pólay septuagenarii*, Szeged 1985, 42.

<sup>4</sup> Ciò varrebbe a spiegare, come si ripete comunemente, il disinteresse manifestato dai giuristi romani nei confronti del tema delle prove processuali. Sul punto v. la bibliografia richiamata di recente da M. MICELI, in P. CERAMI-G. DI CHIARA-M. MICELI, *Profili processualistici dell’esperienza giuridica europea. Dall’esperienza romana all’esperienza moderna*, Torino 2003, 99, nt. 67 [da confrontare con *La prova retorica tra esperienza romanistica e moderno processo penale*, in *Index* 26 (1998), 287, nt. 58]. Per un analogo atteggiamento rispetto al sistema delle prove nel processo privato romano, imputabile al maggiore interesse avvertito per l’impostazione giuridica della controversia che riguardava la prima delle due fasi in cui si articolava il procedimento, v. le sintetiche notazioni di F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, Leipzig 1934, 22.

<sup>5</sup> Sui mezzi di prova nel processo attico, dove sulla base di una distinzione posta da Aristotele si contrapponevano prove ‘tecniche’ (*pisteis éntechnoi*) e ‘atecniche’ (*pisteis átechnoi*), v. A.R.W. HARRISON, *The Law of Athens*, II. *Procedure*, Oxford 1971, 133-154; A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano 1982, 266-268; R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna 2005, 142-147.

<sup>6</sup> Cfr. Quint. *inst. orat.* 5.9.1. Sulla prova retorica nel processo criminale romano e sulla distinzione fra *probationes artificiales* e *inartificiales* di cui si parla in Quint. *inst. orat.* 5.1.1, consapevolmente mutuata da quella di impostazione aristotelica che contrapponeva le prove ‘tecniche’ a quelle ‘atecniche’ (cfr. nt. precedente) e richiamata anche dai processualpenalisti contemporanei (cfr. UBERTIS, s.v. *Prova (in generale)*, cit., 314), v. G. GEIB, *Geschichte des römischen Criminalprocesses bis zum Tode Justinian’s*, Leipzig 1842, 327 s. e 335 s.; A.W. ZUMPT, *Der Criminalprocess der römischen Republik*, Leipzig 1871, 246 e 341 s.; J.-PH. LÉVY, *La formation de la théorie romaine des preuves*, in AA. VV., *Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantesimo anniversario del suo insegnamento universitario (1899-1948)*, Napoli 1948, 424-438 [= *La preuve dans les droits de l’antiquité*, Napoli 1992, 7-21]; ID., *Cicéron et la preuve judiciaire*, in AA. VV., *Droits de l’antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Brühl*, Paris 1959, 187-197 [= *La preuve*, cit., 23-33]; G. PUGLIESE, *La pro-*

dicante collegiale, che avrebbe poi emesso la decisione sulla base del proprio convincimento (*ex animi sui sententia*)<sup>7</sup> e senza alcun obbligo di motivazione.<sup>8</sup>

Una differenza significativa esiste anche rispetto alla nozione di 'indizio', sulla cui individuazione non si è mancato di discutere.<sup>9</sup> In prima battuta può dirsi che oggi il significato comune della parola rinvia all'idea di un «fatto certo da cui il giudice del processo penale può argomentare la prova della sussistenza o meno di altro fatto rilevante per l'accertamento della verità»,<sup>10</sup> e che, come si è detto, ha bisogno di un riscontro per assurgere al rango di prova su cui il giudice potrà fondare la propria decisione.

Nell'ambito del processo criminale romano, invece, l'antesignano latino di questo vocabolo denota originariamente la chiamata in cor-reità. In particolare, nel sistema delle *quaestiones publicae* di stampo accusatorio diffuso negli ultimi due secoli dell'età repubblicana,<sup>11</sup> il ter-

*va nel processo romano classico*, in *Jus XI* (1960), 390 ss.; più di recente, F. CORDERO, *Procedura penale*<sup>3</sup>, Milano 1995, 574-576; MICELI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 98 ss. e 124 ss., con letteratura; L. LOSCHIAVO, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo Medioevo*, Milano 2004, 20.

<sup>7</sup> In proposito si legga quanto precisato in Quint. *declam.* 313 [RITTER, 230]: ...*alioqui scimus multa vera non esse, credibilia tamen esse. ... alioqui nocentem an innocentem qui scit? ipsi iudices hoc non pronuntiant, sed se ex animi sui sententia facere profitentur* rell. [...del resto sappiamo che molte cose non sono vere, ma sono credibili ... del resto chi sa se (*scil.* l'imputato) sia colpevole o innocente? Gli stessi giudici non si pronunciano su questo aspetto, ma dichiarano di farlo in base all'opinione della propria coscienza etc.].

<sup>8</sup> Cfr. ZUMPT, *Der Criminalprozess*, cit., 369-371.

<sup>9</sup> Cfr. SABATINI, s.v. *Prova*, cit., 307, con richiami ad altri autori; UBERTIS, s.v. *Prova (in generale)*, cit., 313-317, con ulteriore bibliografia; FASSONE, s.v. *Indizi*, cit., 634 s., con rinvio ad altri autori alla nt. 1; VERRINA, *Valutazione probatoria*, cit., 13 ss. In Cass. 13 dicembre 1991, Grillo e altro (in *ANPP* 1992, 623), gli indizi sono definiti come «circostanze note non direttamente rappresentative del fatto da provare, circostanze che, se prese in considerazione, possono consentire di pervenire a conoscere l'esistenza di un fatto non noto indispensabile per la conclusione del giudizio». Secondo Cass., sez. I, 21 dicembre 1999, Widmann (in *RIDPP* 2001, 1036), «l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziale».

<sup>10</sup> Così N. ZINGARELLI, *Vocabolario della lingua italiana*<sup>11</sup>, Bologna 1983, 928, s.v. *Indizio*, sub 2.

<sup>11</sup> Sul processo delle *quaestiones publicae* (chiamate anche dalla dottrina romanistica, ma impropriamente, *quaestiones perpetuae*) v., per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano 1998, 103 ss., con bibliografia.

mine *index*, che deriva dal verbo *indico* (composto di *dico*),<sup>12</sup> designa tecnicamente il «correo narrante».<sup>13</sup> Guardando a quell'esperienza più antica, quindi, è possibile rintracciare il punto di partenza e le prime tappe del percorso lungo il quale, a un certo punto, si è avuta la virata semantica del termine *indicium* in quella direzione che ne ha segnato l'impiego nei secoli successivi. L'analisi delle fonti, come si avrà modo di vedere, permette di ricostruire la fase più antica di questo sviluppo, e di constatare come in origine l'*indicium*, quando ancora denotava tecnicamente la chiamata in correità, fosse valutato dall'organo giudicante in considerazione dei riscontri che ne confermavano l'attendibilità.

2. Quando si propone lo schema classificatorio che distingue fra prova piena e prova semipiena,<sup>14</sup> la chiamata di correo<sup>15</sup> viene solita-

<sup>12</sup> Cfr. I. CALVINI, *Lexicon iuridicum: iuris Caesarei, simul et canonici, feudalis item, civilis, criminalis: theoretici ac practici*, Genevae 1612, 1313, s.v. *Index*; *Thesaurus linguae Latinae*, VII.1, Lipsiae 1934-1964, 1141 s., s.v. *index*, sub B,1; AE. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, II, Patavii s.d., 799 s., s.v. *index*; A. WALDE, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*<sup>4</sup>, Heidelberg 1965, 349, s.v. *dicō*. In proposito v. A. BERGER, s.v. *Index*, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 498; *Oxford Latin Dictionary*, I, Oxford 1968, 881 s., s.vv. *index*, *indicium* e *indicō*; L. SCHUMACHER, *Servus index. Sklavenverbör und Sklavenanzeige im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom*, Wiesbaden 1982, 9, e ivi nt. 40; G. LURASCHI, *Il "praemium" nell'esperienza giuridica romana*, in AA. Vv., *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, IV, Milano 1983, 267, nt. 101; L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988, 20, e ivi nt. 26, con fonti; BELLAVISTA, s.v. *Indizi*, cit., 224; T. SPAGNUOLO-VIGORITA, *Utilitas publica. Denunce e pentiti nel mondo romano*, in *Panorami* 6 (1994), 274; P. CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 263, nt. 31, e 266 [= 'Accusatores populares', 'delatores', 'indices'. Tipologia dei "collaboratori di giustizia" nell'antica Roma, in *AUPA* 45.1 (1998), 156 s., nt. 31, e 160; il contributo è stato pubblicato con lo stesso titolo anche in *Index* 26 (1998), 117-132]; G. AGAMBEN, *Signatura rerum. Sul metodo*, Torino 2008, 75 s. Sul punto v. anche *infra*, § 5.

<sup>13</sup> L'espressione è di CORDERO, *Procedura penale*<sup>3</sup>, cit., 593.

<sup>14</sup> Per un quadro degli scritti più antichi sulla *semiplena probatio* v. M. LIPENII, *Bibliotheca Realis iuridica*, II, Lipsiae 1757, 213, s.v. *probatio semiplena*.

<sup>15</sup> Sulla chiamata in correità e sul suo valore probatorio nel sistema processualpenalistico italiano si possono vedere: A. MELCHIONDA, *La chiamata di correo*, in *RIDPP* 1967, 148-208; F. ALBEGGIANI, *Nota a Trib. Palermo 8.11.1985, Abbate e altri, e Trib. Roma 4.7.1985, Johnson e altri*, in *Foro it.* 1986, II, 180-184; G. BARONE, *Il riscontro della chiamata di correo: un'analisi giurisprudenziale*, in *CP* 1986, 1039-1050; E. FASSONE, *La valutazione delle dichiarazioni del coimputato*, in *CP* 1986, 1893-1903; G. FIANDACA, *La*

mente addotta come tipico esempio di prova semipiena (o imperfetta).<sup>16</sup> Sembrerebbe, dunque, che ci troviamo nel campo degli indizi, riconducibili all'idea della prova indiretta.

Nell'ordinamento attualmente vigente in Italia il secondo comma dell'art. 192 c.p.p. dispone testualmente che «L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi

*chiamata di correo fra tradizione, emergenza e nuovo garantismo*, in *Foro it.* 1986, II, 530-534; G. DI CHIARA, *Chiamata di correo, garantismo collettivo e diritto di difesa*, in *RIDPP* 1987, 217-236; ID., *Ancora sulla chiamata di correo: appunti in margine a una non rassicurante pronuncia*, in *RDP* 1989, 894 ss. [n.v.]; ID., *Nota a Cass. 30 gennaio 1992, Abbate*, in *Foro it.* 1993, II, 21-27; ID., *Quali riscontri esterni per una sola chiamata in correità?*, in *DPP* 1995, 840-843; M. BOSCHI, *La chiamata di correo nel nuovo processo penale*, in *Foro it.* 1989, III, 526-532; V. GREVI, *Le «dichiarazioni rese dal coimputato» nel nuovo codice di procedura penale*, in *RIDPP* 1991, 1150-1186; L. DE CATALDO NEUBURGER, *«Arrivare ad una decisione», analisi dei criteri di giudizio adottati in alcune sentenze e ricerca di regole empiriche per la valutazione della chiamata in correità*, in AA. VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Padova 1992, 192; S. BUZZELLI, *Chiamata in correità ed indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari nell'insegnamento delle Sezioni Unite*, in *CP* 1995, 2837-2851; ID., *Il criterio di valutazione probatoria ex art. 192, comma 3, c.p.p. in rapporto al nuovo art. 111, comma 4, Cost.*, in *CP* 2001, 2154-2160; G. TRANCHINA, *I canoni di valutazione probatoria della chiamata in correità*, in *DPP* 1995, 644-647; D. ARRIGO, *Sulla valutazione della chiamata in correità*, in *GI* 1997, II, 599-608; P. MAGGIO, *Corsi e ricorsi storici della prova penale: la chiamata di correo*, in *CP* 1998, 3480-3493; EAD., *Il testimone "forte": specificità ed anomalie della prova dichiarativa nei processi di criminalità organizzata*, in AA. VV., *Testimoni e testimonianze "deboli"*, a cura di L. DE CATALDO NEUBURGER, Padova 2006, 287 s. e 298-305; C. CARINI, *Dichiarazioni riferite ed attendibilità della chiamata di correo: il problema del valore probatorio della testimonianza indiretta*, in *GI* 1999, 2366-2368; A. BARBERA, *La valutazione probatoria della chiamata in correità in sede cautelare: variazioni giurisprudenziali sul tema del riscontro «individualizzante»*, in *GI* 1999, 1053-1057; G.L. VERRINA, *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, Torino 2000, *passim*; ID., *Approccio riduttivo della giurisprudenza di merito in tema di "mutual corroboration" e profili di illegittimità costituzionale*, in *GI* 2000, 2354-2359; A. BEVERE, *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, Milano 2001, *passim*; P. GIORDANO, *Il verbale illustrativo a garanzia del rapporto*, in *Guida dir.* 2001, n. 11, 56-61; A. BAUDI, *Riflessioni sulla valutazione della chiamata in correità in sede di provvedimento cautelare*, in *DPP* 2002, 884-889; F. CASSIBBA, *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. 111, comma 4, Cost.*, in *RIDPP* 2002, 723-736; F. DE LEO, *La collaborazione di giustizia: bilanci e prospettive*, in *CP* 2002, 1577-1593; V. MANUALI, *La chiamata in correità ed il riscontro individualizzante nella giurisprudenza successiva alla legge 1° marzo 2001 n. 63*, in *ANPP* 2002, 611-614; F.M. IACOVIELLO, *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di cassazione*, in *CP* 2004, 3452-3473; D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, Milano 2006, 364 s. e 366 s.

<sup>16</sup> Così come pure, per esempio, la fuga dell'imputato, o la confessione stragiudiziale. Sulla distinzione v., in breve, SABATINI, s.v. *Prova*, cit., 302 s.

e concordanti». Il comma successivo si preoccupa di precisare il valore probatorio della chiamata di correo, stabilendo che «Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

La lettura combinata di queste due disposizioni potrebbe far credere che la chiamata di correo di cui al terzo comma si profili nel nostro sistema processuale come semplice prova indiziaria, e dunque come uno degli 'indizi' cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 192 c.p.p.<sup>17</sup>

La giurisprudenza, ponendosi nel solco dell'orientamento espresso nei lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, ha invece chiarito che si tratta di una vera e propria prova, a dispetto del fatto che essa, per acquistare valore ai fini del giudizio, deve essere sostenuta da «altri elementi di prova» che siano dello stesso segno.<sup>18</sup> I processualpenalisti discorrono, a tale riguardo, di 'prova complessa'.<sup>19</sup> In dottrina, tuttavia, si è levata qualche voce che ha affermato come alla chiamata in correità non possa riconoscersi la natura di una prova, perché in essa, a onta di quanto ripetutamente ribadito da numerose pronunce giurisprudenziali, non potrebbe scorgersi niente di più che un «mero indizio».<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Sul diverso valore con cui intendere il sostantivo 'indizio' nel secondo comma dell'art. 192 c.p.p., dove il termine riguarda i criteri di valutazione della prova logica e indiziaria, e nell'art. 273 c.p.p., dove lo stesso termine ricorre invece nel quadro di una disposizione che concerne l'emissione di una misura cautelare, v. Cass. 21 maggio 1990, Benicini (in *ANPP* 1991, 129); Cass. 5 luglio 1990, De Rosa (in *CP* 1991, II, 504); Cass. 28 novembre 2007.

<sup>18</sup> Si vedano, *ex plurimis*, Cass. 26 ottobre 1989, Guzzardi (in *ANPP* 1991, 128); Cass. 17 ottobre 1990, Caniggia (in *ANPP* 1993, 134); Cass. 7 dicembre 1993, Alessandrino (in *ANPP* 1994, 591); Cass. 18 dicembre 1994, Goddi e altri (in *ANPP* 1994, 737); Cass. SS. UU. 6 dicembre 1991, Scala e altri (in *ANPP* 1996, 476). Con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia può vedersi Cass. 20 febbraio 1996, Emmanuello (in *CP* 1997, 1457); Cass. 10 dicembre 2004 (in *Guida dir.* 2005, n. 14, 100); Cass. 3 marzo 2005 (in *Guida dir.* 2005, n. 31, 72).

<sup>19</sup> Nella manualistica v., per tutti, SIRACUSANO-GALATI-FRANCHINA-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, cit., 364 s. Sul modo in cui intendere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti anche dall'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni, v. Cass. 30 gennaio 1991, Bizzantino; Cass. 24 giugno 1992, Re (in *ANPP* 1993, 172), nonché, in breve, FASSONE, s.v. *Indizi*, cit., 636-638.

<sup>20</sup> G. PANSINI, *Valutazione delle prove, ecco come. La chiamata di correo è un mero indizio, non una prova*, in *DeG*, 2003, n. 20, 12; cfr. anche DI CHIARA, *La chiamata di correo*, cit., 229 s., con citazione di dottrina e giurisprudenza.

3. La regola normativa consacrata nel terzo comma dell'articolo appositamente dedicato dal codice di procedura penale alla "valutazione della prova" pone una sorta di presunzione relativa di inattendibilità delle dichiarazioni rese da un imputato che effettui la chiamata in correttezza di altri soggetti.<sup>21</sup>

Un analogo atteggiamento di diffidenza si può riscontrare anche nei Paesi di *Common Law*, dove la testimonianza del complice (*accomplice evidence*) può assumere valore probatorio solamente in presenza di un riscontro (*corroboration*), sia pur nell'ambito di un sistema in cui la decisione spetta a una giuria popolare che, al pari di quanto avveniva nel processo romano dell'età repubblicana, non ha alcun obbligo di motivazione.<sup>22</sup>

Si è stabilita in questo modo<sup>23</sup> una netta distinzione per le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che, non essendo terzi rispetto ai fatti di causa,<sup>24</sup> non possono rivestire la posizione di testimone.<sup>25</sup>

La presunzione di inattendibilità sembra rafforzarsi, quanto meno

<sup>21</sup> In proposito si consideri però quanto affermato da Cass. 26 febbraio 1991, Basile e altri (in *CP* 1992, 1293), secondo cui «l'art. 192 non stabilisce una presunzione di inattendibilità delle persone indicate nei co. 3° e 4°, perché se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l'attendibilità delle loro dichiarazioni accusatorie, vuol dire che tale attendibilità non è negata *a priori*, ma che è insufficiente e che spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena»; in senso analogo v. Cass. 19 febbraio 1993, Fedele e altri (in *ANPP* 1993, 810). Sul punto v. anche GREVI, *Le «dichiarazioni rese dal coimputato»*, cit., 1174; DI CHIARA, *Nota*, cit., 24.

<sup>22</sup> Cfr. BOSCHI, *La chiamata di correo*, cit., 527, con richiami bibliografici.

<sup>23</sup> Al riguardo v. Cass. 21 ottobre 1996, Licciardi (in *ANPP* 1997, 376).

<sup>24</sup> L'etimologia del termine latino *testis*, da riconnettere probabilmente all'osco \**tristis* (che ha la stessa radice di *tres*), pare rinviare all'idea della 'terzietà', sicché *testis* sarebbe colui che è 'terzo': cfr. M. LEUMANN, *Lateinische Grammatik*, I. *Lateinische Laut- und Formenlehre*, München 1963, 119; H. LÉVY-BRUHL, *La témoignage instrumentaire en droit romain*, Paris 1910, 6, e ivi nt. 2; U. COLI, *Il testamento nella Legge delle XII Tavole*, in *IVRA* 7 (1956), 44, nt. 72; E. WIEACKER, *Zwölfstafelprobleme*, in *RIDA* 3<sup>a</sup> Série, 3 (1956), 465; A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue Latine. Histoire de mots*<sup>4</sup>, Paris 1959, 689, s.v. *testis*; E. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, 2. *Pouvoir, droit, religion*, Paris 1969, 277; LOSCHIAVO, *Figure di testimoni*, cit., 11. In senso contrario v. G. REDARD, *Latin 'testis' «témoin = troisième»?*, in AA. VV., *Recherches de linguistique. Hommages à Maurice Leroy*, Bruxelles 1980, 163-171.

Sulla 'terzietà' del testimone v. Cic. *pro Roscio Amer.* 36.103: *... si sua res ageretur, testimonium non diceret* rell.; D. 22.5.10 (Pomp. 1 *ad Sab.*): *Nullus idoneus testis in re sua intellegitur*.

<sup>25</sup> Cfr. DI CHIARA, *Chiamata di correo*, cit., 219 s.

da un punto di vista culturale, quando a chiamare in correità sia un collaboratore di giustizia, e, dunque, un soggetto che si aspetta di ricevere un vantaggio per le dichiarazioni accusatorie rese nel corso del processo in cui è coinvolto in prima persona.<sup>26</sup>

Questa presunzione di inattendibilità ha radici più antiche di quanto non si osservi comunemente.<sup>27</sup>

Nel quarto capitolo della *Storia della colonna infame*, Alessandro Manzoni ricordava come i grandi trattatisti del Seicento si fossero esplicitamente espressi in tal senso e richiamava, in particolare, le opinioni enunciate a tale proposito da Prospero Farinacci e da Egidio Bossi.<sup>28</sup>

La tristissima vicenda giudiziaria ebbe come esito, nel 1630, la pronuncia di condanna a morte nei confronti di Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, ingiustamente accusati di essere ‘untori’ e di aver partecipato a un complotto diretto a spargere la peste nella città di Milano.<sup>29</sup> Sulla base di alcune copie di estratti dei verbali del processo e di altri documenti,<sup>30</sup> Manzoni ricostruisce puntualmente il modo in cui i giudici dell’epoca pervennero in modo del tutto illegittimo a procurarsi la prova del reato, da un lato con il ricorso indiscriminato e arbitrario alla tortura,<sup>31</sup> e dall’altro con l’offerta dell’impunità a Guglielmo Piazza prima («con la condizione ... che dicesse interamente la ve-

<sup>26</sup> Cfr. BOSCHI, *La chiamata di correo*, cit., 527.

<sup>27</sup> Sul punto v. le brevi notazioni svolte in prospettiva storica da MELCHIONDA, *La chiamata di correo*, cit., 149, e ivi nt. 4; ALBEGGIANI, *Nota*, cit., 181; MAGGIO, *Il testimone “forte”*, cit., 289 s.

<sup>28</sup> A. MANZONI, *Storia della colonna infame*, in *Tutte le opere di Alessandro Manzoni*, a cura di F. LESCA, Firenze 1946, 797.

<sup>29</sup> Come ricorda Manzoni nel capitolo V della *Storia della colonna infame*, «Quell’infernale sentenza portava che, messi sur un carro, fossero condotti al luogo del supplizio; tanagliati con ferro rovente, per la strada; tagliata loro la mano destra, davanti alla bottega del Mora; spezzate l’ossa con la rota; e in quella intrecciati vivi, e alzati da terra; dopo sei ore, scanati; bruciati i cadaveri, e le ceneri buttate nel fiume; demolita la casa del Mora; sullo spazio di quella, eretta una colonna che si chiamasse “infame”; proibito in perpetuo di rifabbricare in quel luogo» (MANZONI, *Tutte le opere*<sup>3</sup>, cit., 815; cfr. P. VERRI, *Osservazioni sulla tortura*, pubblicate in appendice a A. MANZONI, *Storia della colonna infame*, Parigi 1843, 324 s.).

<sup>30</sup> I materiali impiegati sono puntualmente indicati dall’autore nella parte terminale dell’*Introduzione*: cfr. MANZONI, *Tutte le opere*<sup>3</sup>, cit., 773 s. Gli atti del processo del 1630 sono stati integralmente pubblicati in *Processo agli untori. Milano 1630: cronaca e atti giudiziari in edizione integrale*, a cura di G. FARINELLI-E. PACCAGNINI, Milano 1988. In argomento v. anche F. CORDERO, *La fabbrica della peste*, Roma-Bari 1984, *passim*.

<sup>31</sup> Al riguardo v. le opere più antiche citate in M. LIPENII, *Bibliotheca Realis iuridica*, I, Lipsiae 1857, 623, s.vv. *indicia* e *indicia criminum et delictorum*.

rità»), e a un altro implicato nella vicenda giudiziaria, Stefano Baruello, poi («se entro del termine che li sarà statuito ... manifesterà li autori et complici di tale misfatto»)<sup>32</sup>. Le regole di diritto in uso a quei tempi (principi dell'antico diritto romano contenuti nel Digesto e nel Codice di Giustiniano; gli *Statuta criminalia* di Milano; le regole elaborate dagli interpreti; le consuetudini trasfuse nei *decreti* e nelle *gride* dei Governatori di Milano), infatti, furono violate, più volte e gravemente, nel corso delle indagini e del processo per quanto riguarda sia l'impiego della tortura, sia la promessa dell'impunità.

Su un punto l'autore insiste, e insiste parecchio, e cioè sull'inattendibilità della ricostruzione contraddittoria dei fatti ottenuta come frutto della tortura e della promessa di impunità,<sup>33</sup> e dunque sulla loro assoluta inidoneità a costituire l'unica base della pronuncia finale di condanna capitale emessa a carico dei due imputati principali.

Le dichiarazioni rese da Guglielmo Piazza dietro l'offerta – effettuata peraltro in modo non conforme a quanto prescritto dalle regole vigenti all'epoca dei fatti narrati – dell'impunità, che porterà alla cattura di Mora, infatti, sono valutate come meno di un indizio: «non c'era altro che il detto d'un supposto complice», che avrebbe richiesto una serie di riscontri, ma che sulla base della prassi interpretativa allora seguita si configurava già in sé e per sé come un'accusa «radicalmente e insanabilmente nulla», perché «fatta in conseguenza di una promessa d'impunità».<sup>34</sup>

Come si accennava, Manzoni adduce a sostegno della propria analisi quanto era stato scritto a tale proposito da due grandi trattatisti dell'epoca considerata, ritenuti rappresentanti di una «dottrina non contraddetta».

Nella prima parte della *Praxis et theorica criminalis*,<sup>35</sup> infatti, Fari-

<sup>32</sup> Cfr. MANZONI, *Tutte le opere*<sup>3</sup>, cit., 791, 793 e 817. Tuttavia Stefano Baruello, prima di potersi giovare della promessa di impunità, morì di peste in carcere, dopo aver ritrattato la propria deposizione (cfr. MANZONI, *Tutte le opere*<sup>3</sup>, cit., 818 s.). A Guglielmo Piazza l'impunità promessa sarà poi revocata, sulla base della contestazione che la deposizione effettuata non sarebbe stata né completa né veritiera.

<sup>33</sup> Si leggano le incisive parole con cui comincia il Capitolo V: «L'impunità e la tortura avevan prodotto due storie» (MANZONI, *Tutte le opere*<sup>3</sup>, cit., 810).

<sup>34</sup> MANZONI, *Tutte le opere*<sup>3</sup>, cit., 797.

<sup>35</sup> Quest'opera, richiamata da Manzoni in più punti della *Storia della colonna infame*, è un compendio in più volumi della giurisprudenza dell'epoca, che mirava allo scopo ambizioso di sintetizzare tutto quanto fosse stato scritto fino a quel momento sul diritto e

nacci,<sup>36</sup> riproponendo alcuni principi dell'antico diritto romano,<sup>37</sup> aveva precisato che «A chi rivela per la speranza dell'impunità, o concessa dalla legge, o promessa dal giudice, non si crede nulla contro i nominati». Farinacci richiama anche, a tale proposito, quanto scritto dal giurista milanese Bossi,<sup>38</sup> il quale qualche anno prima nei *Tractatus va-*

sulla procedura penale. Essa fu composta dal giurista romano fra il 1581 e il 1614, ma rimase incompiuta ed ebbe vicende editoriali piuttosto complesse, uscendo a stampa in cinque volumi *in folio* tra il 1589 e il 1616.

<sup>36</sup> P. FARINACII, *Praxis et theorica criminalis, Partis Primæ Tomus Primus*, Lugduni, Sumptibus Horatij Cardon 1613, quaestio XLIII, n. 192, 271: «Posset † autem proposita sublimitatio verificari in duobus casibus. Primò in eo, qui non existens carceratus Iudicem adit sua propria voluntate, & sponte reuelat crimen, de quo putà propter reuelationem habet impunitatem à lege, prout est crimen læsæ maiestatis, *ad l. quisquis, §.fi. C. ad l. Iul. maiest.* Secundo in sponte reuelante dictum, de quo fuit sibi promissa impunitas à Iudice. His enim duobus casibus spontanea nominatio socij criminis, multò minùs nominato nocet, quàm facta ad Iudicis interrogationem. Primo enim casu, videlicet in reuelante crimen habente impunitatem à lege, antequam sit carceratus, aut à Iudice requisitus, reus ex tali reuelatione succedit in loco accusatoris, seu denunciatoris, ideo tantum probat quantum probaret alius accusator, seu denunciator, vt in terminis bene declarat Osasc. *Decisio. Pedemon. 79 nu. 7. iuncto nu. 55* item & isto casu proprie reus dicitur sponte, & non interrogatus nominare socios, quia non carceratus, nec à Iudice monitus, sed ex sua propria voluntate nulla præcedente Iudicis interrogatione socios nominat: ideo non est mirum, si talis nominatio est suspecta, per ea, quæ in propriis terminis consuluit Ruin. In ex aduerso allegato *consilio 146. num. 1. volum. 5.* Secundo autem casu in reuelante propter impunitatem sibi à Iudice promissam, multò minùs reuelans probat contra socios quos nominat, quia dicitur corruptus promissione impunitatis sibi à Iudice facta, & propterea nihil credendum est, nisi id, quod dicit, aliunde probauerit, ad tex. *in l. non omnes, § fin. ff. de re milita.*, quem in proposito, & in terminis ponderauit Boss. *in ti. de opposi. contra test. n. 21* in iis inquam, duobus casib. crederem sine dubio, multò minùs esse credendum reo sponte nominanti socios, quàm nominanti ad interrogationem iudicis, secus autem dixerit de se, & aliis, acerrimè punitur, vt dixi *in ti. de reo confess. & conuic. q. 81 n. 294*».

<sup>37</sup> Farinacci invoca infatti la celebre costituzione *Quisquis* emessa da Arcadio e Onorio nel settembre del 397 (CTh. 9.14.3 = CI. 9.8.5) e un passo di Arrio Menandro tratto dal primo libro *de re militari* e riferito in D. 49.16.5, al quale si era già richiamato Egidio Bossi.

<sup>38</sup> AE. BOSSII, *Tractatus varii, qui omnem fere materiam Criminalem excellenti doctrina complectuntur*, secunda editio, Venetijs apud Ioan. Bapt. Somascum 1565, tit. *de Oppositionibus contra testes*, n. 21, 251 v.: «Opponi etiam potest testi, quòd quicquid dixit, ab eo factum est promissa sibi impunitate, & est casus quotidianus, quia testis debet dicere syncere, & non spe alicuius emolumenti, ea. quoties de testib. l. fi. quis. in fi. C. de testib. & l. 1. §1. ibi glo in fortioribus terminis in uerbo, aduocationem. ff. de falsis. & probat text. in l. non omnes. §. fin. ff. de re milit. uai textus loquitur in casu, in quo quis detegendo socium criminis consequitur ueniam, & tamen uult ut id, quod dicit, probare debeat. Et, ut fructuosa sit haec conclusio, dic eam procedere, ubi sumus in fallentiis a regula, quòd socius criminis non est idoneus testis ... Iste enim, qui testificatur facta sibi

*rii* in materia di diritto criminale aveva osservato che «si può opporre al testimonio che quel che ha detto, l'abbia detto per essergli stata promessa l'impunità ... mentre un testimonio deve parlar sinceramente, e non per la speranza d'un vantaggio ... E questo vale anche ne' casi in cui, per altre ragioni, si può fare eccezione alla regola che esclude il complice dall'attestare ... perché colui che attesta per una promessa d'impunità, si chiama corrotto e non gli si crede».<sup>39</sup>

In proposito si possono anche richiamare le riflessioni di Cesare Beccaria formulate in un paragrafo del celeberrimo *Dei delitti e delle pene*, pubblicato nel 1764. Queste riflessioni si sviluppano su un piano diretto a porre in luce, in un'ottica generale, i vantaggi e gli svantaggi di un sistema che preveda per legge la concessione dell'impunità al correo che accusi i propri complici.<sup>40</sup>

Una delle analisi più attente e più articolate del valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni rese dal chiamante in correità si ritrova in un apposito capitolo dedicato a questo tema da Mario Pagano nella sua *Teoria delle prove*. Dopo aver notato, in primo luogo, la contraddittorietà dei princìpi presenti nella compilazione giustiniana e la disparità delle opinioni espresse da vari criminalisti a tale proposito, questo autore scriveva incisivamente, riferendosi al correo che accusava i propri complici, che «Egli è pur vero, che qualche volta il suo lab-

promissione impunitatis, corruptus dicitur, & non creditur ei, ut dixi, & per Salicet. in l. si quis testibus. colum. penul. uerific.».

<sup>39</sup> Si è riportata qui la traduzione in italiano dell'originale latino proposta dallo stesso Manzoni nel IV capitolo della *Storia della colonna infame* (cfr. MANZONI, *Tutte le opere*<sup>3</sup>, cit., 797).

<sup>40</sup> C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, in *Le opere di Cesare Beccaria*, a cura di P. VILLARI, Firenze 1854, § XIV, 32 s.: «Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni. Un tale espediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gli inconvenienti sono, che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati ... Di più, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'aiuto di chi l'offende. I vantaggi sono, il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più si contribuisce a mostrare, che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbero che una legge generale, che promettesse l'impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non espor che sè medesimo; il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati, che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del delatore».

bro additando il complice esprima il vero. Ma più d'ordinario avviene, che la sua nomina sia lo strumento della vendetta, della malignità, o della sperata protezione: vale a dire, che la nomina del correo più spesso contiene il falso, che il vero; avvegnachè in bocca dell'uom reo più spesso si trova il mendacio, che la verità. Per la qual cosa la nomina del correo è da riporsi tra i vaghi indizi».

Quest'affermazione si accompagna alla precisazione che in ogni caso la chiamata di correo, per assumere valore probatorio, deve soddisfare due condizioni, e cioè deve provenire da un imputato che non sia gravato da altri capi di imputazione, e la cui personalità deve essere attentamente considerata dal giudice. Subito dopo si aggiunge: «niuna fede merita quel reo che, dall'impunità allettato, altri per suoi compagni additi. Perciocchè, la impunità comperandosi a prezzo della denuncia de' delitti e dei complici, sovente il reo cerca la sua salvezza fingendo delitti, ed immaginando complici; non altrimenti che quegli, che dee procacciarsi il vivere, spende la falsa, se non ha la vera moneta».

In ogni caso la chiamata in correità – continua Pagano – non è credibile quando sia stata effettuata sotto tortura, e va sempre accompagnata da riscontri che consentano di superare il sospetto che essa sia stata compiuta per accusare gli altri a scopo di vendetta o per altri interessi, oppure va corroborata da altri elementi che possano provare la colpevolezza del chiamato, in modo che «la nomina del socio sia vestita».<sup>41</sup> Si enuncia dunque il principio che la chiamata in correità deve

<sup>41</sup> A sostegno di tale opinione Pagano adduce un brano delle Decretali e la prima parte di quanto si legge in D. 48.18.1.26 (Ulp. 8 *de off. proc.*): *Cum quis latrones tradidit, quibusdam rescriptis continetur non debere fidem haberi eis in eos, qui eos tradiderunt: quibusdam vero, quae sunt pleniora, hoc cavetur, ut neque destricte non habeatur, ut in ceterorum persona solet, sed causa cognita aestimetur, habenda fides sit nec ne. Plerique enim, dum metuunt, ne forte adprehensi eos nominent, prodere eos solent, scilicet impunitatem sibi captantes, quia non facile eis indicantibus proditores suos creditur. Sed neque passim impunitas eis per huiusmodi proditioes concedenda est, neque transmittenda allegatio dicentium idcirco se oneratos, quod eos ipsi tradidissent: neque enim invalidum argumentum haberi debet mendacii sive calumniae in se instructae.* [Se taluno abbia tradito i ladri di strada, da parte di alcuni rescritti si stabilisce che non si deve loro prestar fede contro quelli che essi hanno tradito: da parte di altri (rescritti), che sono la maggioranza, si stabilisce invece che non vi sia una valutazione restrittiva, come si suol fare nei confronti di altre persone, ma si apprezzi con cognizione di causa se vada prestata fede oppure no. La maggior parte, infatti, temendo che quanti vengano catturati per caso facciano il loro nome, sono soliti tradirli, guadagnandosi così l'impunità, poiché non si crede facilmente a coloro che abbiano denunciato i propri traditori. Ma né a costoro va concessa in modo indifferenziato l'impunità per sif-

essere valutata, sul piano probatorio, in base alla personalità del dichiarante, alla sua verosimiglianza, alle circostanze in cui è stata effettuata, purché avvalorata da fatti estrinseci. A dispetto delle opinioni espresse in senso contrario, Pagano nega che come elementi di prova possano considerarsi anche altre chiamate in correità, perché «la sola chiamata di mille soci non può produrre la morale certezza».<sup>42</sup>

4. Come si è visto, le dichiarazioni rese dal chiamante in correità dietro la promessa di un vantaggio sono state sempre guardate con una certa diffidenza.<sup>43</sup> In casi come questo la presunzione di inattendibilità cui si accennava<sup>44</sup> sembra pienamente giustificata dal timore che, allo scopo di conseguire il vantaggio personale derivante dalla promessa di un trattamento sanzionatorio più favorevole, vengano effettuate dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere. Richiamando una lunga tradizione e impiegando una terminologia consolidata, si è quindi ribadito il principio in virtù del quale, per poter assumere pieno valore probatorio, la chiamata in correità deve essere, come si continua a dire ancor oggi, «vestita»,<sup>45</sup> benché poi si discuta piuttosto vivacemente sulla natura degli elementi che devono essere impiegati per confezionare un 'abito' del genere.

Tale problema si presenta oggi con particolare riguardo alla chiamata in correità proveniente da imputati come i collaboratori di giustizia<sup>46</sup> per i quali, come si sa, è stata approntata una legislazione spe-

fatti tradimenti, né va trascurata l'allegazione di quanti dicono che la loro posizione è appesantita, in quanto essi stessi sono stati traditi: infatti non deve considerarsi invalida la prova di una menzogna o di una calunnia architettata contro di loro.]

<sup>42</sup> M. PAGANO, *Teoria delle prove*, cap. XIII, in *Biblioteca scelta del foro criminale italiano*, vol. 11, Milano 1853, 467-472.

<sup>43</sup> In tal senso v. FIANDACA, *La chiamata di correo*, cit., 531.

<sup>44</sup> Cfr. *supra*, § 3.

<sup>45</sup> Cfr. Cass. pen., I, 3 giugno 1986 (in *Foro it.* 1986, II, 529); v. anche ALBEGGIANI, *Nota*, cit., 182.

<sup>46</sup> Sul punto v. ALBEGGIANI, *Nota*, cit., 182. La nozione di 'persone che collaborano con la giustizia' (cosiddetti 'collaboratori di giustizia') è stata delineata dall'art. 58-ter dell'Ordinamento penitenziario, introdotto dal D.L. 152/1991, poi convertito nella L. 203/1991, e modificato dalla L. 45/2001, ai sensi del quale «Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concreta-

ziale<sup>47</sup> che prevede una serie di misure protettive e di benefici di varia natura<sup>48</sup> che li invogli a svelare le trame dei reati ai quali hanno partecipato e a indicare i complici che vi sono coinvolti.

È stata modificata pure la qualifica soggettiva del dichiarante mediante l'introduzione dell'art. 197-bis c.p.p., che disciplina il 'testimone assistito', ovvero una figura ibrida tra quella dell'imputato e quella del testimone (cosiddetto 'impumone') ai fini di una limitazione della facoltà di non rispondere nel corso del suo esame.<sup>49</sup>

Si capisce bene, allora, come la giurisprudenza abbia avvertito concretamente la preoccupazione di enucleare i principi in base ai quali la chiamata in correità possa essere valutata dal giudice di merito per saggiarne l'attendibilità sul piano soggettivo e oggettivo.

Con questo scopo e in tale prospettiva sono stati individuati alcuni parametri dei quali, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice, si dovrà poi dare conto nella motivazione della sentenza, come stabilito dal primo comma dell'art. 192 c.p.p., per sostenere il valore probatorio della chiamata in correità alla luce di quanto disposto, come si è visto, dal terzo comma del medesimo articolo. E così, da un lato è stata postulata la necessità di riscontri intrinseci, quali la genuinità, la spontaneità, il disinteresse del dichiarante, la costanza e la specificità delle dichiarazioni, nonché la coerenza logica complessiva del racconto. Dall'altro lato, si è richiesta la ricerca di riscontri estrinseci e di natura obiettiva.<sup>50</sup> Si è inoltre affermato che tali ri-

te l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati».

<sup>47</sup> Si tratta, com'è noto, delle leggi emesse in tema di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e all'associazione di stampo mafioso, nonché al sequestro di persona effettuato a scopo di estorsione.

<sup>48</sup> Per un quadro sintetico di tali misure e benefici v. BEVERE, *La chiamata di correo*, cit., 79-85.

<sup>49</sup> Per un primo orientamento v. SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, cit., 380-382; MAGGIO, *Il testimone "forte"*, cit., 305-310, con bibliografia.

<sup>50</sup> In tal senso v., a titolo di esempio, Cass. 29 ottobre 1990, Di Giuseppe (in *CP* 1991, II, 869), nonché, in senso conforme, Cass. 22 giugno 1992, Bono e altri (in *ANPP* 1993, 147 e 170); Cass. 26 giugno 1997, Nappa e altri (in *Guida dir.* 1997, n. 29, 91); Cass. SS. UU. 22 febbraio 1993, Marino (in *GI* 1993, II, 785-786); cfr. BEVERE, *La chiamata di correo*, cit., 57 ss.; BAUDI, *Riflessioni*, cit., 887 s. Con riferimento all'ordine con cui occorrerebbe procedere alla verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione rispetto a quella estrinseca v., in chiave critica, MAGGIO, *Il testimone "forte"*, cit., 299-303, e ivi ntt. 42 e 44, con richiami alla giurisprudenza e ad altra bibliografia.

scontri possono essere rappresentati anche da altre chiamata in correità (cosiddetta *mutual corroboration*) o da dichiarazioni *de relato*.<sup>51</sup>

Siffatti criteri sono stati ritenuti sufficienti dalla Corte di Cassazione anche per valutare la genuinità delle dichiarazioni rese dai 'collaboratori di giustizia'.<sup>52</sup> Pur considerandoli «una fonte di prova in se stessa torbida e inquinata»,<sup>53</sup> infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che «l'eventuale interesse inquinante non può essere ravvisato in quello generico a fruire dei benefici premiali». <sup>54</sup> Nello stesso senso si è espressa anche la dottrina, notando al riguardo che «l'interesse del dichiarante non è di per sé indice di mendacio». <sup>55</sup>

5. Un'analogha preoccupazione si ritrova, prima ancora che negli scritti dei criminalisti del Seicento ricordati da Manzoni e negli altri ai quali si è accennato, già nell'ambito dei processi penali che si svolgevano a Roma negli ultimi due secoli dell'età repubblicana, dove la decisione non era emessa, come invece avviene oggi, da un giudice togato soggetto all'obbligo di motivare la sentenza emessa.

A venire in considerazione è la figura dei cosiddetti *indices*.<sup>56</sup> Nel-

<sup>51</sup> L'orientamento in tal senso della giurisprudenza di legittimità è piuttosto compatto: v., *ex multis*, Cass. 20 gennaio 2003, Beltrami e altro (in *Mass. Uff.* 224745); Cass. 19 marzo 2003; Cass. 25 febbraio 2004 (in *IP* 2003, 713); Cass. SS. UU. 29 ottobre 2003, Andreotti (in *CP* 2004, 811). Va ricordato, tuttavia, che non sono mancate pronunce di segno contrario, anche da parte della giurisprudenza di merito, dirette a negare valore al riscontro costituito dalla cosiddetta *mutual corroboration*: sul punto v. App. Napoli 7 febbraio 2000 (in *GI* 2000, 2354), su cui v. VERRINA, *Approccio riduttivo*, cit., 2354 s.; AR-RIGO, *Sulla valutazione*, cit., 602; Cass. pen. 9 maggio 2002, Pinto (in *IP* 2003, 713).

<sup>52</sup> In proposito v. Cass. 6 maggio 1994, Siciliano (in *ANPP* 1994, 885).

<sup>53</sup> Tale espressione ricorre in Cass. 1 ottobre 1996, Pagano e altri (in *Giust. pen.* 1993, III, 275).

<sup>54</sup> Così, di recente, Cass. 10 dicembre 2004, Alfieri e altri (in *Guida dir.* 2005, n. 9, 100). In argomento cfr. pure DI CHIARA, *Chiamata di correo*, cit., 222; ID., *Nota*, cit., 27 s.; MAGGIO, *Il testimone "forte"*, cit., 298 s.

<sup>55</sup> Così BEVERE, *La chiamata di correo*, cit., 78. Nel medesimo senso v. TRANCHINA, *I canoni di valutazione probatoria*, cit., 646.

<sup>56</sup> Per ricostruire un quadro dei criteri in base ai quali nel processo delle *quaestiones publicae* i giudici erano invitati a valutare le dichiarazioni rese dai testimoni, che deponevano sotto giuramento di dire tutta la verità (cfr. GEIB, *Geschichte des römischen Civilprocesses*, cit., 332, e ivi nt. 262, con fonti; LOSCHIAVO, *Figure di testimoni*, cit., 18, e ivi nt. 43), è altamente istruttivo uno squarcio dell'orazione pronunciata da Cicerone in favore di Marco Fonteio (sul quale v. F. MÜNZER, s.v. *Fonteius*, n° 12, in *REVI.2*, Stuttgart 1909,

la lingua latina la parola *index* denota, in termini generali, ‘colui che mostra o indica qualche cosa con la parola’.<sup>57</sup> Questo sostantivo ricorre nelle fonti giuridiche e letterarie in modo non sempre univoco, talora anche per riferirsi a semplici informatori o a testimoni.<sup>58</sup> Nelle fonti che danno notizie sul più antico sistema delle *quaestiones* pre-graccane, infatti, non è ancora possibile riscontrare un uso linguistico rigoroso che distingue sul piano tecnico i semplici informatori rispetto ai correi dissociati.<sup>59</sup>

La differenziazione terminologica fra l’impiego del sostantivo *delator* per denotare l’informatore non coinvolto che si sia limitato a fornire la *notitia criminis*, da un lato, e l’impiego del sostantivo *index* per indicare invece il correo dissociato, dall’altro, si va delineando solamente nell’ambito delle *quaestiones publicae*. La distinzione si può dunque apprezzare nel quadro di un sistema processuale di stampo accusatorio<sup>60</sup> nel quale, a partire dal II secolo a.C., i processi per fatti il-

2843-2845), ex governatore della Gallia Narbonense, accusato innanzi la *quaestio de pecuniis repetundis* (Cic. *pro Font.* 10.21-14.32). In questo passaggio del discorso, richiamato a suo tempo da GEIB, *Geschichte des römischen Criminalprocesses*, cit., 328, l’Arpinate ricorda che la valutazione della prova testimoniale va rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale, dopo un meditato esame, non è obbligato a credere a quanto dichiarato dal teste, ma dovrà tenerne conto alla luce di criteri come l’imparzialità, il senso dell’onore, la buona fede, la coscienziosità, il desiderio di una buona reputazione, lo zelo, l’eventuale risentimento del teste nei confronti dell’accusato, e comunque senza dimenticare che egli non comunica certezze, ma esprime valutazioni.

<sup>57</sup> Cfr. WALDE, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*<sup>4</sup>, cit., 349 («mit Worten hinweisen»); AGAMBEN, *Signatura rerum*, cit., 76. Sul punto v. *supra*, § 1, nt. 12.

<sup>58</sup> In talune fonti, infatti, con il termine *index* è designato anche il semplice testimone che sveli le trame di un delitto a condotta multipla. Sul punto v. R. KLEINFELLER, s.v. *Index*, in *RE XVIII*, Stuttgart 1916, 1263, con fonti; G. HUMBERT, s.v. *Index*, in *DS III.1*, Paris 1900 (rist. Graz 1969), 468; SCHUMACHER, *Servus index*, cit., 9 s.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Utilitas publica*, in cit., 274; D. MANTOVANI, *Il problema d’origine dell’accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio bilaterale»*, Padova 1989, 54, nt. 140; CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 263, e ivi nt. 31 (con fonti); 266 s. [= *AUPA* 45.1, cit., 156 s., nt. 31, e 160].

<sup>59</sup> In tal senso v. MANTOVANI, *Il problema d’origine*, cit., 54, nt. 140. Per un esempio dell’uso ancora indifferenziato della terminologia relativa all’attività dell’*indicare*, impiegata tanto in relazione all’informatore non coinvolto quanto al correo dissociato, si può richiamare il racconto dello storico Tito Livio relativo alla repressione dei Bacchanali (cfr. *infra*, § 7, nt. 125).

<sup>60</sup> Per una critica dell’uso degli aggettivi ‘accusatorio’ e ‘inquisitorio’ per indicare la natura dei processi criminali dell’esperienza romana v. MANTOVANI, *Il problema d’origine*, cit., 55 s., nt. 1, il quale ha preferito discorrere piuttosto di questione ‘bilaterale’ e ‘unilaterale’.

leciti ritenuti lesivi dell'intera comunità (*crimina*) cominceranno a svolgersi non più innanzi alle assemblee popolari nei processi comiziali, ma innanzi a giurie istituite da apposite leggi pubbliche e avviate su impulso di pubblici accusatori.<sup>61</sup> In tale forma di procedimento, una volta conclusa la fase dibattimentale e ascoltate le arringhe finali delle parti in causa, la sentenza finale sarebbe stata emessa dai giurati a maggioranza,<sup>62</sup> senza che vi fosse alcun obbligo di motivare la decisione adottata.<sup>63</sup>

Specularmente, l'uso tecnico e più ristretto della terminologia relativa ai correi dissociati, che presuppone una consapevole distinzione fra il ruolo degli *indices* e quello *delatores* nel sistema processuale delle *quaestiones publicae*, si andrà gradualmente perdendo con l'affermarsi del nuovo processo delle *cognitiones extra ordinem*, soprattutto di quelle di stampo inquisitorio, e appare già offuscato negli scritti dei giuristi dell'età severiana.<sup>64</sup>

Soltanto a partire dal I secolo a.C.,<sup>65</sup> dunque, la parola *index*, al pari degli altri vocaboli appartenenti alla stessa famiglia semantica (il sostantivo *indicium*<sup>66</sup> e il verbo *indico*<sup>67</sup>), si trova impiegata nelle fonti con una certa omogeneità per denotare chi, coinvolto in prima persona nell'organizzazione o nell'esecuzione di un crimine,<sup>68</sup> ne avesse poi

<sup>61</sup> Sulla composizione di tali giurie v., per tutti, SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 162-164, 170-172 e 191 s., con fonti.

<sup>62</sup> In relazione al metodo di votazione v. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 175 s. e 195, con fonti.

<sup>63</sup> Cfr. *supra*, § 1, e ivi nt. 7. Sulla motivazione delle sentenze emesse nel processo civile romano v., per tutti, M. MARRONE, *Contributo allo studio della motivazione della sentenza nel diritto romano*, in AA. VV., *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, Bâle-Genève-Munich 1999, 53-65 [= *Scritti giuridici*, II, a cura di G. FALCONE, Palermo 2003, 721-733], con citazione della letteratura più antica sull'argomento; ID., *Su struttura delle sentenze, motivazione e 'precedenti' nel processo privato romano*, in AA. VV., *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, V, Napoli 2001, 273 ss. [= *Scritti giuridici*, II, cit., 799-809].

<sup>64</sup> Sul punto v. *infra*, § 6, e ivi nt. 111.

<sup>65</sup> Così CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 267 s. [= *AUPA* 45.1, cit., 162].

<sup>66</sup> Il sostantivo *indicium* si trova talora impiegato nell'ambito dei sintagmi verbali '*indicium deferre*' (cfr. Cic. *pro Sest.* 69.145: *ad vos indicia ... detuli*) o '*indicium adferre*' (cfr. Cic. *pro Cluent.* 66.186: *indicium sceleris ... in iudicium adferes*, Cic. *pro Flacc.* 40.102: *periculorum indicia ad me et senatum attulisti*).

<sup>67</sup> Cfr. *Thesaurus linguae Latinae*, VII.1, cit., 1155, s.v. *indico*, sub II.

<sup>68</sup> Sulle nozioni di correatà e di complicità morale e materiale nel diritto romano classico v. B. BONFIGLIO, *Spunti di riflessione su istigazione e complicità*, in AA. VV., *Atti del II Convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano. In onore di Aldo Dell'Oro*, Milano 1998, 188-215.

svelato le trame dietro promessa di impunità, accusando gli altri partecipanti all'azione delittuosa.

Questa nozione più ristretta di *index* compare spesso nelle orazioni ciceroniane,<sup>69</sup> ed è chiaramente scolpita in un brano del commento dello Pseudo Asconio a un passo della *Divinatio in Quintum Caecilium* di Cicerone,<sup>70</sup> già da lungo tempo segnalato all'attenzione degli storici del diritto,<sup>71</sup> lì dove si dice che

Ps. Asc. *Cic. div. in Caec.* 34 [STANGL 197 = ORELLI 114]: ...*Index est autem qui facinoris cuius ipse est socius latebras indicat impunitate proposita* rell.<sup>72</sup>

[Ma è *index* colui che, dietro promessa di impunità, denuncia le trame segrete del crimine del quale è egli stesso compartecipe.]

Si tratta di una figura sulla quale non si è mancato di condurre ricerche, anche allo scopo di tracciarne i contorni rispetto a quelle di altri soggetti che rivestivano nel sistema processuale delle *quaestiones publicae* un ruolo per certi versi affine.<sup>73</sup> Si sono così individuate e preci-

<sup>69</sup> Cfr. H. MERGUET, *Lexikon zu den Reden des Cicero mit Angabe sämtlicher Stellen*, II, Hildesheim 1962, 681 s., s.v. *index*. Va tuttavia precisato, a tale riguardo, che questo sostantivo si presenta nelle orazioni ciceroniane nella duplice accezione di soggetto che effettui la chiamata in correità nel corso di un processo criminale (come in Cic. *pro Cluent.* 13.38-39), ma anche in quella di semplice messaggero, di nunzio che porta una notizia o dà un'informazione (come, per esempio, in Cic. *pro Cluent.* 7.21-8.23); o ancora, come notato da CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELLI, *Profili processualistici*, cit., 267, nt. 40 [= AUPA 45.1, cit., 161, nt. 40], in quello di spia. In proposito v. anche *Thesaurus linguae Latinae*, VII.1, cit., 1140, s.v. *index*, sub I,1.

<sup>70</sup> Si tratta, in particolare, del commento alle parole '*si tibi indicium postulas*' (Cic. *divin. in Q. Caec.* 11.34). Cfr. anche Isid. *orig.* 10.147: *Index proditor ab indicando*.

Sul procedimento incidentale della *divinatio*, diretto a determinare, nel caso di pluralità di soggetti postulanti, quale di essi avrebbe dovuto assumere il ruolo di pubblico accusatore, v., in breve, SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 167, e ivi nt. 204, con fonti.

<sup>71</sup> Cfr., per esempio, A. MATTHÆI, *Commentarius ad lib. XLVII et XLVIII Dig. de Criminibus*, editio quinta, Genavae sumptibus fratrum Cramer 1760, 275; ZUMPT, *Der Criminalprocess*, cit., 247 s., nt. 2.

<sup>72</sup> Si veda anche la diversa lezione del brano proposta nell'edizione di J. OLIVETUS, *Delectus commentariorum in M. T. Ciceronis opera omnia*, I, Londini 1819, 252: *Index est autem, qui facinoris, cujus ipse est conscius, latebras indicat, impunitate proposita*.

<sup>73</sup> In proposito v. A.F. RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, II, Leipzig 1859, 462; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 504 s., con fonti; HUMBERT, s.v. *Index*, cit., 468; KLEINFELLER, s.v. *Index*, cit., 1263-1264; SCHUMACHER, *Servus*

sate le differenze che corrono sul piano tecnico fra gli *indices*, i semplici delatori (*delatores*), che si limitavano a fornire, spesso dietro promessa di premi, la *notitia criminis*, e i pubblici accusatori (*accusatores*), che invece promuovevano e sostenevano l'accusa. In particolare, sono stati posti in rilievo alcuni tratti comuni che possono riscontrarsi tanto negli *indices* quanto nei moderni 'pentiti', soprattutto sotto il profilo della premialità diretta a incoraggiarne la collaborazione.<sup>74</sup>

Per quanto ci risulta, però, non vi sono ricerche appositamente dedicate al tema del valore probatorio assunto nel diritto romano dalle dichiarazioni rese dagli *indices*, con specifico riferimento al profilo della loro attendibilità.<sup>75</sup> Restringendo all'età repubblicana il campo della ricerca, si può dire che dall'esame delle fonti giuridiche e letterarie si può ricavare chiaramente che un problema del genere si presenta nelle antiche forme del processo criminale romano, anche allo scopo di evitare un uso strumentale degli *indices* diretto a coinvolgere nei processi criminali gli avversari politici.<sup>76</sup> Anche nell'ambito di tali processi, infatti, era stata av-

*index*, cit., 9 ss.; LURASCHI, *Il "praemium"*, cit., 270-282; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., 15, nt. 8; 19 s., e ivi nt. 26; MANTOVANI, *Il problema d'origine*, cit., 54, nt. 140; SPAGNUOLO VIGORITA, *Utilitas publica*, cit., 266 ss.; F. RABER, s.v. *Index*, in *DNP* 5, Stuttgart 1998, 965; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 84, nt. 46; CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 266 ss. [= *AUPA* 45.1, cit., 159 ss.] (cfr. anche ID., in P. CERAMI-A. CORBINO-A. METRO-G. PURPURA, *Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica. I fondamenti dell'esperienza giuridica occidentale*<sup>2</sup>, Napoli 2006, 194).

<sup>74</sup> Cfr. SPAGNUOLO-VIGORITA, *Utilitas publica*, cit., 260 ss.; CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 249 ss. [= *AUPA*, 45.1, cit., 143 ss.]. Sulla premialità nel diritto romano v. gli autori citati *infra*, nt. 119.

<sup>75</sup> Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle testimonianze, della confessione, del giuramento, delle dichiarazioni rese sotto tortura da schiavi in un'apposita *quaestio*, o di altre prove, come quelle documentali, o dei *praeiudicia*, v. GEIB, *Geschichte des römischen Criminalprocesses*, cit., 327 ss.; RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 443-449; ZUMPT, *Der Criminalprocess*, cit., 247 ss.; TH. MOMMSEN, *Recensione a Escher, De testium ratione quae Romae Ciceronis aetate obtinuit*, in *Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft*, II (1844), 468 [= *Gesammelte Schriften*, III, Berlin 1907, 509]; A.H.J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford 1901, 477 ss.; E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, II, Bologna s.d. (ma 1928), 144-147, con fonti; H. SIBER, *Praeiudicia als Beweismittel*, in AA. VV., *Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern*, I, München 1944, 46 ss., con fonti; PUGLIESE, *La prova*, cit., 405; BAJORY, *Beweisaufnahme*, cit., 51-56; G. DI CHIARA, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 165 ss.; LOSCHIAVO, *Figure di testimoni*, cit., 21 s.

<sup>76</sup> Si considerino, in questa prospettiva, i tentativi di coinvolgere i nomi di Crasso e di Cesare nella congiura di Catilina in base alle dichiarazioni rese da due *indices*, che però furono poi smentiti (v. *infra*, nel testo, §§ 8.3-8.4).

vertita concretamente l'esigenza di avvalorare con riscontri esterni la veridicità delle dichiarazioni rese dall'*index*, sia pur nell'ambito di un tipo di procedura in cui, come si accennava, dominava il concetto di prova retorica intesa come prova globale, nel quale l'organo giudicante era libero di decidere senza dover dar conto del modo in cui fosse pervenuto al proprio convincimento sulla colpevolezza dell'imputato.<sup>77</sup>

È opportuno premettere, al riguardo, che anche la promessa di premi di varia natura agli *indices* perché prestassero la loro collaborazione<sup>78</sup> nasce come misura di carattere straordinario. Essa, infatti, appare strettamente legata all'esigenza di combattere particolari forme di reati associativi, ritenute gravemente lesive della pace e dell'ordine sociale, come congiure, venefici, incendi, o la diffusione di riunioni clandestine notturne volte all'esercizio di pratiche religiose contrarie al buon costume.<sup>79</sup>

La concessione dell'impunità<sup>80</sup> o di altre misure premiali è giustificata dai giuristi dell'età classica con l'esigenza di assicurare la *publica utilitas*. Quest'ordine di idee si trova nitidamente riflesso in un brano del commentario all'editto di Ulpiano in materia di *iniuria*,<sup>81</sup> dove si dice che colui che abbia effettuato una chiamata in correità, non importa se libero o schiavo, riceve i premi sulla base di un calcolo effettuato dal giudice (*aestimatione iudicis*), e che allo schiavo può essere concessa anche la libertà. La motivazione, come si diceva, può essere ricercata e individuata nel vantaggio che ne deriva in favore dell'intera comunità.<sup>82</sup>

<sup>77</sup> Cfr. *supra*, § 1, e ivi ntt. 7-8.

<sup>78</sup> Tali misure premiali consistono nella concessione dell'impunità per il crimine commesso; nell'attribuzione di somme di denaro o di altri vantaggi o privilegi; nell'attuazione di misure di protezione; nella concessione della libertà e della cittadinanza romana se si trattava di schiavi (per effetto di un atto di affrancazione operato dal pretore), o dello *status* di *ingenui* se si trattava di liberti.

<sup>79</sup> Cfr. CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 269 [= *AUPA* 45.1, cit., 163].

<sup>80</sup> Nelle fonti si discorre, a tale riguardo, o di *impunitas* (cfr., per esempio, Sall. *Catil.* 30.6; Ps. Ac. *Cic. div. in Caec.* 34 [STANGL 197 = ORELLI 114]; D. 48.18.1.26, trascritto *supra*, § 3, nt. 41), o di *fides publica* (cfr. Cic. *in Catil.* III, 4.8; *ad Att.* 2.24.2; Sall. *Catil.* 47.1; 48.4).

<sup>81</sup> Si tratta, in particolare, di un frammento che dà notizia di un senatoconsulto di data imprecisata (su cui v., in breve, SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 212, con richiami bibliografici) che estese l'applicazione della *lex Cornelia de iniuriis* ai casi di diffamazione effettuata anonimamente o sotto uno pseudonimo. Questo frammento è tratto dalla sezione del commento al titolo editale *De iniuriis*: cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig 1889 (rist. Graz 1960), 768.

<sup>82</sup> D. 47.10.5.11 (Ulp. 56 *ad ed.*): *Et ei, qui indicasset, sive liber sive servus sit, pro modo substantiae accusatae personae aestimatione iudicis praemium (ms. pretium) constituitur, servo*

6. Poiché nelle fonti si discorre di *indiciū postulare*<sup>83</sup> e di *potestas indicandi*,<sup>84</sup> è lecito pensare che nelle *quaestiones publicae* dovesse ottenersi un'apposita autorizzazione da parte del presidente della giuria<sup>85</sup> per poter assumere il ruolo di *index*.<sup>86</sup>

Che la possibilità di *indicare* doveva essere prevista dalla legge isti-

*forsitan et libertate praestanda. quid enim si publica utilitas ex hoc emergit?* [E in favore di colui che ha effettuato la chiamata di correo, vuoi che sia libero vuoi che sia schiavo, si stabilisce un premio in proporzione alla natura della persona accusata in base alla stima del giudice; e forse allo schiavo va garantita anche la libertà. Perché no, infatti, se ne deriva un pubblico vantaggio?].

Sul passo e sulla sua genuinità v. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 505, nt. 5; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma 1928, 268, nt. 2; R.A. BAUMAN, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967, 261; A.D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano. I. Età repubblicana*, Milano 1979, 205 e 234 s., secondo cui nel passo in questione il verbo *indico* si riferirebbe all'attività di semplici informatori che, lungi dall'assumere la veste di accusatori, si sarebbero limitati a fornire la *notitia criminis*; ID., *L'iniuria nelle XII tavole, 'Intestabilis ex lege Cornelia de iniuriis?' (Recenti letture in materia di 'iniuria')*, in AA. VV., *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José Luis Murga Gener*, a cura di J. PARICIO, Madrid s.d., 810 s.; M. BALZARINI, «*De iniuria extra ordinem statui*». Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica, Padova 1983, 98 s., e ivi ntt. 74-75, il quale, diversamente da Manfredini, ha interpretato il passo ulpiano intendendo il verbo *indico* nel suo significato tecnico di 'chiamare in correità'.

<sup>83</sup> Cic. *divin. in Caec.* 11.34; *ad Att.* 2.24.4; Ps. Asc. *in Cic. div. in Caec.* 34 [STANGL 197 = ORELLI 114].

<sup>84</sup> Cic. *pro Cluent.* 66.187, dove si parla di *potestas indicandi* con riferimento alle deposizioni che avrebbe dovuto rendere uno schiavo nel corso di un interrogatorio (*quaestio*): sul punto v. *infra*, § 9.

<sup>85</sup> Da questo punto di vista la *potestas indicandi*, sfociando in un atto di accusa nei confronti dei complici, può essere considerata in un certo senso parallela alla *potestas accusandi*, che comportava un atto di *postulatio* al magistrato che presiedeva la giuria, secondo quanto disposto dalle leggi istitutive delle singole *quaestiones*, allo scopo di vedere riconosciuta la legittimazione ad assumere il ruolo di pubblico accusatore (cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 166, e ivi nt. 202, con fonti).

<sup>86</sup> In questo senso, dubitativamente, MOMMSEN, *Recensione a Escher*, cit., 463 [= *Gesammelte Schriften*, III, cit., 505], nonché, da ultimo, CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 283, e ivi nt. 74 [= *AUPA* 45.1, cit., 177, e ivi nt. 74], sulla base di Cic. *pro Cluent.* 43.120.

Sulla capacità dei testimoni, che in quanto 'terzi' non dovevano essere coinvolti nei fatti sui quali erano chiamati a deporre (cfr. *supra*, § 3, nt. 24), e che a differenza degli *indices* dovevano prestare giuramento (cfr. *supra*, § 5, nt. 56), v., invece, U. VINCENTI, «*Duo genera sunt testium*». Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano, Padova 1989, 54 ss., su cui v. A.D. MANFREDINI, *Recensione a Vincenti U.*, «*Duo genera sunt testium*», in *IVRA* 40 (1989), 170 s.; M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, in *BIDR* 94-95 (1991-1992, ma 1994), 831 s.

tutiva della *quaestio* si può desumere da un passo della *Divinatio in Quintum Caecilium*, nel quale si parla per l'appunto di *indiciū postulare*.<sup>87</sup>

Cic. *divin. in Caec.* 11.34: ... *Quapropter si tibi indicium postulas dari quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur; sin autem de accusatione dicimus, concedas oportet iis qui nullo suo peccato impediuntur quo minus alterius peccata demonstrare possint.*

[...Quindi, se chiedi che ti sia data la facoltà di chiamare in correità perché (*scil.* Verre) aveva agito di concerto con te, lascio io libero il campo, se ciò è permesso dalla legge; se, invece, parliamo della pubblica accusa, conviene che tu lasci libero il campo a coloro che non siano ostacolati da alcun proprio misfatto a provare i misfatti di un altro.]

Allo scopo di dimostrare che nel processo per *repetundae* contro Verre<sup>88</sup> l'accusa non poteva essere sostenuta da Quinto Cecilio, Cicerone afferma che egli avrebbe potuto, tutt'al più, collaborare al processo in qualità di *index*, se la legge lo avesse consentito (*si id lege permittitur*), ma non assumere la funzione di pubblico accusatore, perché aveva partecipato personalmente alle malefatte compiute dal potente e spregiudicato propretore della Sicilia.<sup>89</sup>

Nel chiarire il significato dell'espressione '*si indicium postulas*' che ricorre in questo passo della *Divinatio* contro Cecilio, lo Pseudo Asconio, nello scolio che abbiamo già richiamato, puntualizza non soltanto cosa dovesse intendersi per *index* nel contesto del discorso ciceroniano, ma precisa anche in quali casi si concedeva all'*index* l'impunità, e quali persone potessero assumere tale ruolo processuale:

Ps. Asc. *in Cic. div. in Caec.* 34 [STANGL 197 = ORELLI 114]: *Si tibi indicium postulas. Certa sunt in quibus impunitas indici datur: in causa proditiōnis, maiestatis, et si quid huiusmodi est. Certae etiam personae sunt quae indices fieri possint. Itaque neque repetundarum causa per indices agi solet, neque senatoria persona potest indicium profiteri salvis legibus rell.*

['Se chiedi di effettuare la chiamata di correo'. Sono determinati i

<sup>87</sup> In tal senso v. già GREENIDGE, *The Legal Procedure*, cit., 484.

<sup>88</sup> Su Caio Verre resta sempre valido l'articolo di H. HABERMEHL, s.v. *C. Verres*, n° 1, in *RE VIII*, A.2, cit., 1561-1633, con indicazione di altra letteratura.

<sup>89</sup> Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Utilitas publica*, cit., 274.

casi in cui si dà l'impunità al chiamante in correità: nel processo per tradimento, per lesa maestà, e se vi è qualcosa di analogo. Sono determinate anche le persone che possono assumere la veste di chiamanti in correità. E così né per il processo per concussione si è soliti agire per tramite di coloro che effettuano la chiamata in correità, né una persona di rango senatorio può dichiarare di volere chiamare in correità, fatto salvo quanto disposto dalle leggi *etc.*]

In particolare, ciò era stato previsto nell'ambito di alcune inchieste, come quelle di alto tradimento (*proditio*), di *maiestas*, e in altri casi simili.<sup>90</sup> Era invece espressamente esclusa nella *quaestio de pecuniis repetundis*.<sup>91</sup>

Inoltre, a meno che non vi fosse stata una legge che avesse disposto in senso contrario, la facoltà di *indicare* (cioè di effettuare chiamate di correo) non era consentita ai senatori.

Non sembra, invece, che nelle fonti si possano trovare spunti per affermare che vi fosse una limitazione in tal senso per coloro che fossero già stati condannati a morte<sup>92</sup> o per quanti fossero stati dichiarati infami con nota censoria.<sup>93</sup>

<sup>90</sup> Si tratta di un'elencazione meramente esemplificativa, e non tassativa: così MANTOVANI, *Il problema d'origine*, cit., 241, nt. 107.

<sup>91</sup> Al riguardo va segnalato che secondo MOMMSEN, *Recensione a Escher*, cit., 462 s. [= *Gesammelte Schriften*, III, cit., 505], tale conclusione sarebbe frutto di un fraintendimento del testo commentato da parte dello scoliaste, perché se Cicerone avesse voluto davvero esprimere un'idea del genere nella *Divinatio* contro Cecilio, ci si dovrebbe aspettare di leggere '*concederem, si lex permetteret*'.

<sup>92</sup> In senso diverso v. CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 283, nt. 74 [= *AUPA*, 45.1, cit., 177, nt. 74], che ha argomentato l'esistenza di una siffatta limitazione sulla base di Sall. *Cat.* 36.2. Una lettura di questo brano (il cui contenuto è richiamato da SPAGNUOLO VIGORITA, *Utilitas publica*, cit., 267), tuttavia, non pare legittimare una conclusione del genere. Nel testo in questione, infatti, si dice che il Senato, dopo aver dichiarato *hostes rei publicae* Catilina e Manlio, aveva fissato un termine entro il quale i loro seguaci avrebbero potuto deporre le armi per evitare così la punizione, escludendo però tale opportunità per quanti fossero già stati condannati alla pena capitale (... *senatus Catilinam et Manlium hostis iudicat, ceterae multitudini diem statuit, ante quam liceret sine fraude ab armis discedere, praeter rerum capitalium condemnatis*).

<sup>93</sup> Così, invece, CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 283, nt. 74 [= *AUPA* 45.1, cit., 177, nt. 74], che si è richiamato a Cic. *pro Cluent.* 42.119. Anche questo passo, già invocato da F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'*, Cagliari 1996, 234 s., per dimostrare che non era consentito assumere la pubblica accusa a quanti fossero stati colpiti dalla nota censoria, tuttavia, non può costituire una solida base testuale per argomentare l'esclusione dalla possibilità di *indicare* disposta a carico di quanti fossero stati colpiti dalla nota censoria. In questo passaggio

Si è immaginato che vi fosse un divieto generale di *indicare* per le donne di condizione libera,<sup>94</sup> e che tale divieto potesse superarsi ove la legge istitutiva di una *quaestio* lo avesse appositamente previsto.<sup>95</sup> Una conclusione del genere è stata tratta sulla base di quanto si legge in un frammento che riferisce un *responsum* di Papiniano posto dai compilatori giustiniane in

D. 48.4.8 (Pap. 13 *resp.*): *In quaestionibus laesae maiestatis etiam mulieres audiuntur. coniurationem denique Sergii Catilinae Fulvia (ms. Iulia)<sup>96</sup> mulier detexit et Marcum Tullium consulem indicium eius instruxit.*<sup>97</sup>

della sua orazione in difesa di Aulo Cluenzio Abito, infatti, Cicerone, preoccupandosi di sminuire il valore probatorio delle vicende connesse all'esito del *iudicium Iunianum*, in relazione al quale il suo cliente era stato accusato di aver corrotto i giudici (cfr. *infra*, § 9), mira a diminuire l'*auctoritas* da riconoscere alla nota censoria che aveva colpito Cluenzio dopo la conclusione del processo, e precisa, fra l'altro, che non avrebbe potuto paragonarsi a una sentenza il giudizio negativo contenuto in una nota censoria. La pronuncia della nota, infatti, non avveniva nelle forme di un vero e proprio processo, e ben avrebbe potuto essere smentita da fatti successivi, come era avvenuto nel caso del senatore Caio Geta: costui, infatti, radiato dal Senato per effetto della nota emessa dai censori Lucio Metello e Gneo Domizio, fu poi eletto censore per vigilare in prima persona sui *mores* dei suoi concittadini e di quegli stessi ex censori che qualche tempo prima avevano determinato la sua *amotio* dal consesso senatorio. Anche in questo brano di Cicerone, dunque, non può ravvisarsi alcuna allusione al tema della legittimazione alla chiamata in correità da parte di un *index*.

<sup>94</sup> Diversamente, la collaborazione di schiave è attestata con riferimento all'episodio dei *veneficia matronarum* (cfr. Liv. 8.18.4), ma anche in altri casi, per i quali v. la ricerca specifica di SCHUMACHER, *Servus index*, cit., *passim*. Nel caso della repressione dei Baccanali (per cui v. *infra*, § 7), la collaboratrice Ispala Fecennia, come ricorda Livio, era una liberta (Liv. 39.9.5).

<sup>95</sup> In questo senso v. CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 280 e 283, nt. 74 [= *AUPA*, 45.1, cit., 174 e 177, nt. 74]. Sui casi in cui era consentito alle donne di assumere il ruolo di *publici accusatores* v. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 369, e ivi nt. 6, che si richiamava a D. 48.4.8 per ammettere la possibilità concessa alle donne di sostenere l'*accusatio* in caso di *crimen maiestatis*; F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956, 126; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., 78 s.; BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa*, cit., 239 ss., con fonti; CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 284, nt. 76 [= *AUPA* 45.1, cit., 178, nt. 76].

<sup>96</sup> Da lungo tempo ormai si riconosce che la lezione *Iulia* della *Littera Florentina* va emendata in *Fulvia*: cfr. D. NÖRR, *Cicero-Zitate bei den klassischen Juristen*, in AA. VV., *Acti III Colloquium Tullianum. Centro di Studi Ciceroniani*, Roma 1978, 115, nt. 11.

<sup>97</sup> Nella sua stesura originaria questo brano doveva riguardare la materia fiscale: cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1889 (rist. Graz 1960), 940. Sul passo v. NÖRR, *Cicero-Zitate*, cit., 115 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Utilitas publica*, cit., 267, nt. 21; CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 283 s. [= *AUPA* 45.1, cit., 177 s.].

[Nei processi per lesa maestà sono ascoltate anche le donne. Fulvia, una donna, fece scoprire per l'appunto la congiura di Sergio Catilina, e il console Marco Tullio istruì l'inchiesta sulla base della sua dichiarazione<sup>98</sup>].

In questo passo, che riguarda le *quaestiones de maiestate*, è richiamata a titolo di esempio l'inchiesta condotta da Cicerone contro Catilina proprio grazie all'*indicium* di una donna.<sup>99</sup>

Non è possibile stabilire da quali autori Papiniano abbia attinto le notizie su cui ha basato la redazione del responso.<sup>100</sup> Dal racconto di Sallustio risulta che Curio, coinvolto in prima persona nella congiura, ne aveva messo a parte la sua amante Fulvia,<sup>101</sup> e si era poi lasciato convincere da Cicerone dietro la promessa di una ricompensa a svelargli i

<sup>98</sup> La traduzione in italiano del termine *indicium* presente in questo testo di Papiniano dipende dall'interpretazione complessiva del frammento. Al riguardo può rammentarsi che M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, Napoli 1934, 46, nt. 3 (seguito da SERRAO, *Il frammento leidense*, cit., 126, e ivi nt. 6), e FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., 79, nt. 189, lo hanno inteso nel senso di semplice 'denuncia' o di 'delazione'; mentre MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 369, e ivi nt. 6, e BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa*, cit., 369, nt. 271, hanno invocato la testimonianza offerta da questo brano per sostenere che il *crimen maiestatis* sarebbe stato uno di quei casi eccezionali in cui era consentito alle donne di proporre l'accusa in un processo criminale (cfr. *supra*, nt. 95). Diversa l'interpretazione offerta da CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 283 s. [= *AUPA* 45.1, cit., 177 s.], che ne ha richiamato il contenuto considerandolo espressione della 'condotta collaborativa' propria dei correi dissociati. Sul punto v. anche NÖRR, *Cicero-Zitate*, cit., 118 s.

<sup>99</sup> In realtà, la congiura di Catilina, considerata da Papiniano come un caso di *crimen maiestatis*, non fu perseguita innanzi ad alcuna *quaestio publica* (cfr. *infra*, § 8, nel testo). Nel corso dell'ultima età repubblicana la *coniuratio* presentava ancora contorni tali da integrare gli estremi della fattispecie criminosa configurata dalla *lex Plautia de vi*, mentre solamente in progresso di tempo fu repressa a titolo di *crimen maiestatis* per effetto dell'ampliamento di questa fattispecie nel corso del principato (per cui v. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*<sup>2</sup>, cit., 256 s. e 287 s.). In questo senso v. SCHUMACHER, *Servus index*, cit., 65 s., e ivi ntt. 117 e 119, con fonti. Diversamente, CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 284, e ivi nt. 77 [= *AUPA* 45.1, cit., 178 s., e ivi nt. 77], ha sostenuto che, a dispetto del rito adottato, si trattasse di un processo per *laesa maiestas*.

<sup>100</sup> Si è pensato che Papiniano possa avere attinto al racconto di Sallustio, a quello di Plutarco, o a quello di Appiano: in questo senso v. NÖRR, *Cicero-Zitate*, cit., 116-118.

<sup>101</sup> Sall. *Catil.* 23.1-4. Su Fulvia v. F. MÜNZER, s.v. *Fulvius*, n° 112, in *RE* VII.1, Stuttgart 1910, 280 s.

piani di cui era a conoscenza.<sup>102</sup> Anzi, venuto a sapere del progetto per uccidere Cicerone, aveva mandato Fulvia a informare il console del grave pericolo in cui si trovava, salvandogli così la vita.<sup>103</sup>

Non sappiamo se Curio fosse considerato un vero e proprio *index*. In proposito va rilevato che Svetonio, pur qualificando esplicitamente come *index* Lucio Vettio,<sup>104</sup> non impiega neppure una volta questo termine in relazione a Quinto Curio;<sup>105</sup> e che lo stesso Sallustio, che come Svetonio non usa mai il termine *index* per riferirsi a Curio, non fa alcun cenno alla promessa dell'impunità, che, invece, veniva solitamente concessa agli *indices* per invogliarli a rendere le proprie dichiarazioni.

È sicuro, invece, che la sua amante Fulvia non prese parte al complotto, e che non le furono promessi né l'impunità (per un crimine al quale peraltro, come si è precisato, non aveva neppure partecipato), né, a differenza di Quinto Curio, premi per aver svelato i piani dei catilinari. Ciò porta a escludere che costei fosse considerata alla stregua di un *index*,<sup>106</sup> e induce a riflettere sul significato con cui intendere il termine *indicium* nel testo del responso di Papiniano, il quale ne richiama il ruolo giocato nella scoperta e nella repressione della congiura.

Pur nella varietà dei diversi resoconti forniti dalle fonti, dunque, è sicuro che Fulvia non vi avesse partecipato in prima persona, e che la sua collaborazione non sia stata premiata con la promessa dell'impunità o di altri vantaggi. Il fatto che nel *responsum* di Papiniano si parli di *audire*, allora, potrebbe far pensare che questo verbo sia stato im-

<sup>102</sup> Sall. *Catil.* 26.3: *Namque a principio consulatus sui (scil. Ciceronis) multa pollicendo per Fulviam effecerat ut Q. Curius ... consilia Catilinae sibi proderet.* [E infatti sin dall'inizio del suo consolato (Cicerone) aveva ottenuto per il tramite di Fulvia, facendo molte promesse, che Quinto Curio ... gli svelasse i piani di Catilina].

<sup>103</sup> Sall. *Catil.* 28.1-3.

<sup>104</sup> Anche Cicerone si riferisce a Vettio chiamandolo *index* (Cic. *ad Att.* 2.24.2; *pro Sest.* 63.132; *in Vat.* 10.24). Su Vettio e sulla sua attività accusatoria v., oltre a quello che si dirà *infra*, § 8.4, H. GUNDEL, s.v. *Vettius*, n° 6, in *RE VIII*, A2, Stuttgart 1958, 1844-1850; cfr. anche CHR. MEIER, *Zur Chronologie und Politik in Caesars erstem Konsulat*, in *Historia* 10 (1961), 88 ss.

<sup>105</sup> Suet. *Iul.* 17, trascritto *infra*, § 8.4, nt. 167.

<sup>106</sup> Secondo CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 284, nt. 78 [= *AUPA* 45.1, cit., 179, nt. 78], invece, tanto Quinto Curio quanto Fulvia sarebbero stati *indices*.

piegato dal giurista severiano per indicare una testimonianza<sup>107</sup> o una denuncia informale,<sup>108</sup> piuttosto che una vera e propria «chiamata in correità».<sup>109</sup> Come si è avuto modo di precisare più su,<sup>110</sup> del resto, nella lingua dei giuristi dell'età severiana il confine terminologico fra *deferre* e *indicare*, fra *delatio* e *indicium*, si era già sbiadito, secondo quanto risulta, a tacer d'altro, da quanto scrive Ulpiano in un passo del suo commentario all'editto dove si legge che *'indicasse' est detulisse*.<sup>111</sup>

La promessa dell'impunità (*impunitas*; *fides publica*) o di altre misure premiali era concessa dal Senato, o direttamente,<sup>112</sup> o per mezzo

<sup>107</sup> Pare che in età più antica non fosse consentito alle donne, anche se libere, di rendere testimonianza nei processi criminali, e che ciò sia stato consentito solo a partire da età sillana; del resto, i riferimenti più antichi a deposizioni rese da donne in qualità di testimoni nell'ambito dei *iudicia publica* si ritrovano negli scritti ciceroniani. In argomento v., diversamente fra loro, H. DIRKSEN, *Beiträge zur Kunde des römischen Rechts*, Leipzig 1825, 235-247; GEIB, *Geschichte des römischen Criminalprocesses*, cit., 336, con fonti; ZUMPT, *Der Criminalprocess*, cit., 256; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 401, nt. 1, con fonti; GRENIDGE, *The Legal Procedure*, cit., 482 s.; LOSCHIAVO, *Figure di testimoni*, cit., 10 s., nt. 18.

<sup>108</sup> In proposito v. NÖRR, *Cicero-Zitate*, cit., 119, nt. 27.

<sup>109</sup> A una chiamata in correità in senso tecnico ha invece pensato, come si accennava (*supra*, nt. 98), CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 284 [= *AUPA* 45.1, cit., 178].

<sup>110</sup> Cfr. *supra*, § 5.

<sup>111</sup> D. 50.16.197 (Ulp. 50 *ad ed.*): *'Indicasse' est detulisse: 'arguisse' accusasse et convicisse*. Secondo la ricostruzione palinogenetica proposta da LENEL, *Palinogenesia*, II, cit., 736, questo frammento proverrebbe dal commento ai senatoconsulti silaniano e claudiano, e andrebbe riconnesso a quanto si legge in D. 29.5.3.13-15 (Ulp. 50 *ad ed.*).

<sup>112</sup> Ciò avvenne, per esempio, quando il Senato romano deliberò che si concedessero premi agli *indices* che avessero contribuito alla repressione dei Baccanali (su cui v. *infra*, § 7), secondo quanto risulta dal racconto di Livio (Liv. 39.14.6: *alios indices praemiis invitare iubent*; 39.17.1: *Recitari deinde senatus consulta iusserunt indicique praemium proposuerunt, si quis quem ad se deduxisset nomenve absentis detulisset*; 39.19.1-7).

Pure nel caso della congiura di Catilina (su cui v. *infra*, § 8) ciò risulta attestato da Sallustio (Sall. *Catil.* 30.6: *ad hoc, si quis indicavisset de coniuratione quae contra rem publicam facta erat, praemium servo libertatem et sestertia centum, libero impunitatem eius rei et sestertia ducenta [milia] rell.*), nonché da Cicerone in relazione ai premi accordati in favore degli ambasciatori degli Allobrogi (cfr. Cic. in *Catil.* IV, 3.5: *...postremo hesterno die praemia legatis Allobrogum Titoque Volturcio dedisti amplissima rell.*; 5.10: *...indices hesterno die maximis praemiis adfecit ... indices praemium decrerit*; la notizia trova riscontro in Sall. *Catil.* 50.1: *...dum legatis Allobrogum et T. Volturcio, conprobato eorum indicio, praemia decernuntur rell.*); per l'impunità promessa a Tito Volturcio v. *infra*, nt. 113, e § 8.2. I premi maggiori furono concessi pubblicamente a Quinto Curio, perché, come ricorda Svetonio, era stato il primo a svelare al Senato le trame dei congiurati, chiamando in causa anche Cesare (cfr. *infra*, nel testo, § 8.4).

del magistrato che conduceva l'inchiesta;<sup>113</sup> talora era stabilita nella legge istitutiva della *quaestio*;<sup>114</sup> ma nelle fonti è riferito anche qualche esempio in cui veniva sollecitata dallo stesso *index*.<sup>115</sup>

La concessione effettiva del premio, in ogni caso, era subordinata alla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'*index*.<sup>116</sup> Va ricordato che erano previste anche sanzioni nei confronti dei cosiddetti *falsi indices*, che sarebbero stati esposti alle pene stabilite dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*.<sup>117</sup> Anche il magistrato che avesse indotto taluno a rendere dolosamente un *falsum indicium* per far processare e

L'idea che i premi maggiori andavano accordati a chi avesse svelato per primo come *index* le trame di un misfatto ritorna anche nel racconto di Tacito sulla congiura di Pisone, scoperta grazie all'*indicium* di uno schiavo di nome Milico (Tac. *ann.* 15.54.4: ...*at praemia penes unum fore, qui indicio praevenisset*), e riaffiora nella legislazione del Basso Impero nell'ambito di una costituzione di Arcadio e Onorio accolta nel Codice Teodosiano e poi riprodotta nel *Codex repetitae praelectionis* (CTh. 9.14.3.7= CI. 9.8.5.7, a. 397: *Sane si quis ex his in exordio initae factionis studio verae laudis accensus ipse prodiderit factionem, et praemio a nobis et honore donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolute tantum ac venia dignus habebitur* [Certamente se taluno, nel momento della costituzione dell'associazione a delinquere, spinto dal desiderio di un'autentica lode, abbia denunciato l'associazione, si darà in dono da parte nostra sia premi sia onori. Per converso, colui che abbia partecipato all'associazione, o se abbia tuttavia svelato in ritardo i segreti dei piani ancora ignoti, sarà considerato degno solamente dell'assoluzione e del perdono]).

<sup>113</sup> Cfr. Liv. 8.18.5 (concessione dell'impunità all'ancella che aveva svelato i retroscena dei *veneficia matronarum*); Liv. 39.14.6 (promessa dell'impunità e di protezione a Ispala Fecennia e ad altri *indices*); Cic. *in Catil.* III, 4.8, Sall. *Catil.* 47.1 e Plut. *Cic.* 19.3 (promessa dell'impunità a Tito Volturcio); Sall. *Catil.* 48.3 (impunità promessa a Lucio Tarquinio). Durante il principato, invece, l'impunità e i premi erano concessi dal principe, come si verificò nel caso della congiura di Pisone del 65 d.C. (cfr. Tac. *ann.* 15.71.1).

<sup>114</sup> Ciò può argomentarsi in base a Cic. *in Vat.* 11.26 (trascritto *infra*, § 8.4, nt. 175), dove l'Arpinate, alludendo alla *rogatio* presentata dal tribuno della plebe Vatino per istituire una *quaestio de Vettii indicio* (su cui v. *infra*, § 8.4, e ivi nt. 177), riferisce che la proposta prevedeva *praemia amplissima* in favore dell'*index* Vettio.

<sup>115</sup> Come risulta dal racconto di Livio sui *veneficia matronarum* (Liv. 8.18.4-5), da quello di Cicerone sul complotto ordito da Vettio su ispirazione di Cesare, ma poi fallito (cfr. *infra*, § 8.4), per uccidere Pompeo (Cic. *ad Att.* 2.24.2), e da quello di Sallustio sulla congiura di Catilina a proposito dell'*index* Lucio Tarquinio (Sall. *Catil.* 48.4). Su tali vicende v. *infra*, § 8.1.

<sup>116</sup> Ciò si può desumere, per esempio, dall'episodio narrato da Svetonio circa la congiura di Catilina (Suet. *Iul.* 17), su cui v. *infra*, § 8.4, su nt. 167. Sul punto v. BERGER, s.v. *Index*, cit., 498.

<sup>117</sup> Sull'unificazione delle due giurie in un'unica *quaestio* per opera di Silla e sulle fattispecie da esse giudicate v., per tutti, SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 146 s.

condannare un innocente, come si vedrà, sarebbe stato passibile di tali pene.<sup>118</sup>

Questa prospettiva premiale, che non è difficile riconoscere anche in molti altri settori del diritto romano,<sup>119</sup> si può scorgere nel campo del diritto criminale in relazione non solo agli *indices*, ma anche ai delatori (*delatores*) e a coloro che avessero promosso e sostenuto l'accusa nei processi criminali assumendo il ruolo di parte processuale (*accusatores populares*).<sup>120</sup>

7. Una volta precisato il ruolo degli *indices* rispetto a quello di altre figure che potevano essere protagoniste del processo criminale dell'età tardorepubblicana, è possibile concentrare l'attenzione sul tema del valore probatorio assunto dalle loro dichiarazioni nell'ambito dei processi criminali di questo periodo.

Il primo esempio che si può richiamare per ricostruire il modo in cui si ricorreva al contributo degli *indices* è rappresentato dal racconto di Tito Livio sulle vicende che sfociarono nel 186 a.C. nella repressione *extra ordinem* dei *Bacchanalia*.<sup>121</sup>

<sup>118</sup> Questa conclusione può ricavarsi dalla lettura di D. 48.8.3.4 (Marcian. 15 *inst.*): *...et qui falsa indicia confessus fuerit confitendave curaverit, quo quis innocens circumveniretur rell.*; e da quella di D. 48.8.1 pr. (Marcian. 14 *inst.*), riferito *infra*, § 8.4, nt. 178.

<sup>119</sup> Sul tema della premialità nel diritto romano v. R. VON JHERING, *Lo scopo nel diritto*, trad. ital. di M.G. Losano, Torino 1972, 139 ss.; LURASCHI, *Il "praemium"*, cit., 239 ss.; V. MANNINO, *Alcune considerazioni sulla competenza in tema di normazione premiale nell'antica Roma*, in AA. VV., *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale. Cagliari, 20-22 aprile 1989*, a cura di O. DILIBERTO, Napoli 1993, 175-186.

<sup>120</sup> In proposito v., da ultimo, CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 255 ss. [= *AUPA* 45.1, cit., 148 ss.].

<sup>121</sup> Il resoconto di Livio costituisce la fonte principale (Liv. 39.9.1-39.19.7). Altri cenni si trovano pure negli scritti di altri autori come Cicerone, Valerio Massimo, Tertulliano e Firmico Materno: cfr. B. ALBANESE, *Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del 'SC de Bacchanalibus' (186 a.C.)*, in AA. VV., *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli 2001, 4 [= *Scritti giuridici*, IV, a cura di G. FALCONE, Torino 2006, 846].

Sul racconto liviano v. gli autori indicati in SCHUMACHER, *Servus index*, cit., 42, nt. 20. Sulla repressione dei Bacchanali v., oltre allo studio appena citato di Schumacher, SPAGNUOLO-VIGORITA, *Utilitas publica*, cit., 266; J.-M. PAILLER, *Bacchanalia. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition*, Rome 1988, *passim*, con altra bibliografia; C. VENTURINI, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 160-165, il quale ha opportunamente rilevato che proprio con riferimento alla re-

Il giovane Publio Ebuzio, poco prima di essere iniziato al culto di Bacco per volontà della madre, viene avvertito dalla sua amante, la liberta Ispala Fecennia, e messo in guardia dai pericoli che avrebbe corso partecipando ai riti orgiastici. Costei, infatti, era a conoscenza di ciò che si faceva durante tali riunioni notturne perché, quando ancora era una schiava, vi aveva accompagnato la propria padrona, anche se poi non vi aveva più messo piede in seguito all'atto di affrancazione. Ispala Fecennia riferisce dunque al suo amato le nefandezze che si compivano durante i Baccanali, e insiste nel convincerlo a rifiutare di partecipare a quei culti scellerati, riuscendo infine a persuaderlo e a strappargli la promessa che non vi avrebbe preso parte. Non appena la madre e il patrigno di Ebuzio vengono a sapere che il giovane non intende più farsi iniziare, lo cacciano di casa insieme a quattro schiavi, e il giovane si rifugia presso la sorella del padre, che gli consiglia di recarsi dal console Spurio Postumio Albino per denunciare la cosa.

Prima di avviare le indagini sulla questione, però, Postumio preferisce sincerarsi della veridicità della denuncia, e così, fatta convocare e ascoltata la zia di Ebuzio, che aveva la fama di essere una donna onesta e all'antica, ne riceve una prima conferma. Fa poi convocare Ispala Fecennia, e comincia a interrogarla. Con qualche riluttanza, la liberta si decide a parlare solamante dopo che il console le ha promesso protezione. Una volta rivelato dettagliatamente<sup>122</sup> tutto ciò di cui è a conoscenza, Ispala Fecennia viene portata insieme ai suoi schiavi in casa della suocera del console, dove può essere protetta da eventuali vendette o ritorsioni. Anche Ebuzio viene messo al sicuro. A questo punto Postumio riferisce ordinatamente al Senato ciò di cui era venuto a conoscenza, e riceve ufficialmente l'incarico di continuare le proprie indagini e di agire *extra ordinem* per la repressione dei Baccanali. Il Se-

pressione dei Baccanali si trova per la prima volta impiegata nelle fonti l'espressione '*extra ordinem*' (Liv. 39.14.6: *quaestionem deinde de Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant*; 39.16.12: *senatus quaestiones extra ordinem de ea re mihi collegaeque meo mandavit*); CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 272-277 [= *AUPA*, 45.1, cit., 166-171].

<sup>122</sup> Pur nel silenzio delle fonti a tale riguardo, è plausibile ipotizzare che anche le dichiarazioni rese da Ispala Fecennia fossero state raccolte in un verbale, il cui contenuto, secondo A.J. FESTUGIÈRE, *Ce que Tite-Live nous apprend sur les mystères de Dionysos*, in *Études de religion grecque et hellénistique*, Paris 1972, 92 s., avrebbe potuto servire da canovaccio al racconto liviano.

nato, inoltre, stabilisce che si eviti che Ebuzio e Fecennia possano ricevere qualche danno per aver collaborato alle indagini, e dispongono premi in favore di altri *indices* che vorranno eventualmente prestare la propria collaborazione allo svolgimento delle indagini.

Effettuati i primi arresti, l'*indicium* della liberta trova un sicuro riscontro nella confessione dei capi dei congiurati,<sup>123</sup> i quali, a loro volta, chiamano in correità altri complici.<sup>124</sup>

Ciò consentì di contrastare i Bacchanali con una lunga serie di processi *extra ordinem* condotti dai consoli non solo a Roma, ma in tutta Italia. Grazie alle denunce e agli *indicia* furono dunque processati e condannati un numero elevato di partecipanti a tali riti. Al termine dell'attività di repressione, il Senato deliberò i premi da dare agli *indices* che avevano collaborato, e in particolare a Ebuzio e a Ispala Fecennia.<sup>125</sup>

8. Sono le vicende di quella che può probabilmente considerarsi la congiura più celebre dell'antichità, però, ad aver lasciato nelle fonti le tracce più numerose e più marcate da cui ancora oggi possono trarsi elementi utili alla ricostruzione del modo in cui era concretamente

<sup>123</sup> Sulla possibilità di qualificare come *quaestio de coniuratione* oppure come *quaestio de Bacchanalibus sacrisque nocturnis* quella istituita *extra ordinem* nel 186 a.C. per reprimere i Bacchanali v. MANTOVANI, *Il problema d'origine*, cit., 17-21. Come osservato da ALBANESE, *Per l'interpretazione*, cit., 8 s. [= *Scritti giuridici*, IV, cit., 850 s.], Livio discorre più volte di *coniurare* e di *coniuratio*, termini che esprimono l'idea del rapporto associativo, al pari degli altri (*convovere, conspondere, compromittere*) che si leggono nelle disposizioni dell'iscrizione su bronzo rinvenuta nel 1640 a Tiriolo, in Calabria. Secondo i risultati dello studio di Albanese appena citato, il testo di quest'epigrafe, comunemente detto *S.C. de Bacchanalibus* (CIL I, II.1, Berolini 1918, n° 581 [= 196], 437 s. = *FIRA I*² n° 30, 240 s.), potrebbe essere identificato con quello di un editto dei consoli emesso per volontà del Senato.

<sup>124</sup> Liv. 39.17.7: *...Adducti ad consules fassique de se nullam moram indicio fecerunt*. [Condotti innanzi ai consoli confessarono, ed effettuarono senza indugio chiamate in correità].

<sup>125</sup> Va osservato che nel racconto di Livio i termini *index*, *indicium* e *indicare* sono impiegati indifferentemente in relazione sia a Ebuzio sia a Ispala Fecennia (Liv. 39.9.1; 39.13.1; 39.13.5; 39.14.3; 39.19.3), senza perciò distinguere la loro diversa posizione processuale. È pacifico, nondimeno, che Ebuzio non aveva mai preso parte ai riti di Bacco, perché aveva denunciato la cosa al console prima di esservi iniziato. A differenza della liberta, dunque, egli non può essere considerato come un soggetto che effettua una chiamata in correità, e la terminologia che Livio adopera per descrivere la sua attività di collaboratore deve essere considerata un esempio di un uso ancora indifferenziato che non distingue fra semplice informatore, il cui ruolo consiste nel limitarsi a fornire la *notitia criminis*, e *index* nel significato più ristretto di correo dissociato (cfr. *supra*, § 5, nt. 59).

vagliata l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli *indices*. Ci riferiamo, come si sarà intuito, alla celebre congiura capeggiata da Lucio Sergio Catilina,<sup>126</sup> e che fu sventata da Cicerone, quando era console nel 63 a.C., proprio grazie al contributo decisivo di una serie di *indices* e di altri informatori, i quali ne svelarono i piani segreti dietro la promessa dell'impunità e di altri premi.<sup>127</sup>

Avuta notizia del complotto, che prevedeva, fra l'altro,<sup>128</sup> anche il suo assassinio, Cicerone, in considerazione della gravità e dell'imminenza del pericolo incombente sulla *res publica*, invece di perseguire Catilina e i suoi accoliti un'apposita *quaestio de maiestate*, ritiene opportuno pronunciare alcune arringhe contro costoro. In questo modo riesce a persuadere i senatori a emettere un *senatus consultum ultimum* per ottenere l'autorizzazione a fronteggiare con mezzi straordinari la situazione di emergenza. Catturati alcuni congiurati, l'inchiesta si svolge innanzi al Senato, convocato dal console nel tempio della Concordia.<sup>129</sup> Sempre in Senato sono ascoltate e verbalizzate le dichiarazioni dei vari *indices* e addotte altre prove a loro carico. Al termine delle sedute, nonostante il parere contrario di Cesare, i senatori si lasciano convincere dall'ultimo appassionato discorso pronunciato da Cicerone contro Catilina, e deliberano la messa a morte dei congiurati catturati,<sup>130</sup> che vengono fatti strangolare nel Tulliano, presso il carcere Mamertino.<sup>131</sup>

<sup>126</sup> La letteratura che si è andata formando sul tema è pressoché sterminata: cfr. N. CRINITI, *Bibliografia catilinaria*, Milano 1971, *passim*.

<sup>127</sup> Si tratta, come si avrà modo di vedere meglio nel testo (§§ 8.1-8.4), degli ambasciatori dei Galli Allobrogi (Cic. *in Catil.* III, 4.9; 5.11; *pro Sull.* 5.17; Sall. *Catil.* 41.4; 47.2; 50.1); di Tito Volturcio (Cic. *in Catil.* III, 4.8; Sall. *Catil.* 47.1; 48.4); di Lucio Tarquinio (Sall. *Catil.* 48.4-5); e di Lucio Vettio (Suet. *Iul.* 17). A far scoprire il piano contribuì, come si è detto, anche Quinto Curio (Sall. *Catil.* 26.3 e 28.2; Suet. *Iul.* 17), che si servì dell'aiuto di una donna di nome Fulvia, che non può essere considerata come *index* (sul punto v. *supra*, § 6, nel testo).

<sup>128</sup> I piani dei catilinarini sono narrati anche da Plut. *Cic.* 18.1-3.

<sup>129</sup> Cfr. Cic. *in Catil.* III, 3.8; Sall. *Catil.* 46.6. Non era raro che le sedute senatorie si svolgessero presso il tempio della Concordia, fatto costruire ai piedi del Campidoglio nel 366 a.C. da Camillo a seguito della raggiunta concordia fra patrizi e plebei grazie alla votazione delle leggi Licinie-Sestie.

<sup>130</sup> Si vedano anche il racconto di Dio Cass. 37.36.1-4, di Plut. *Cic.* 20.4-22.4, e quello di Flor. 2.12.10-11.

<sup>131</sup> Cfr. Sall. *Catil.* 55.2-6; Plut. *Cic.* 22.3. Sull'intera vicenda v. SCHUMACHER, *Servus index*, cit., 65-69; VENTURINI, *Processo penale*, cit., 250 ss.; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, II, Milano 1993, 157-160; SPAGNUOLO-VIGORITA, *Utilitas publica*, cit., 267 s.

Qualche anno dopo Cicerone dovrà pagare a caro prezzo il modo in cui aveva complessivamente gestito l'intera vicenda, facendo mettere a morte i congiurati – tutti cittadini romani – senza aver loro garantito un regolare processo e senza aver loro concesso la possibilità di avvalersi della garanzia costituzionale rappresentata dalla *provocatio ad populum*.<sup>132</sup>

Come si ricordava, vari *indices* avevano collaborato per svelare i piani eversivi dei congiurati. Tanto nel corso dell'istruttoria condotta innanzi al Senato, quanto in seguito, si pose ripetutamente il problema dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli *indices* che contribuirono a rivelare i piani segreti dei catilinari.

Da più opere dello stesso Cicerone emerge nitidamente che la stessa inchiesta era stata condotta in modo tale da avvalorare la credibilità di tali *indicia* con riscontri esterni. Sulla base delle informazioni che si apprendono da altri autori, invece, sappiamo che le dichiarazioni di alcuni *indices*, con cui si gettava l'ombra del sospetto su Crasso e su Cesare, furono ritenute non attendibili, tanto che essi non ottennero i premi loro promessi per la collaborazione.<sup>133</sup>

Da questo punto di vista conviene senz'altro analizzare separatamente i vari momenti e i diversi episodi della storia riferiti nelle fonti di cui disponiamo, per poi trarne un bilancio finale che consenta di vedere in che modo si procedesse a condurre le indagini su impulso di quanto svelato dai correi dissociati dietro la promessa dell'impunità e di altri vantaggi.

8.1. Mentre sta per lasciare Roma,<sup>134</sup> il crotonese Tito Volturcio, cadendo nella trappola organizzata da Cicerone, viene arrestato dai pretori Lucio Valerio Flacco e Caio Pontino presso il ponte Milvio insieme ad altri congiurati e agli ambasciatori degli Allobrogi.<sup>135</sup> Nelle

<sup>132</sup> Il suo acerrimo nemico Publio Clodio, eletto tribuno della plebe nel 58 a.C. con il sostegno di Cesare, promuoverà l'accusa contro Cicerone per aver agito illegalmente nella repressione della congiura di Catilina, costringendolo in questo modo all'esilio.

<sup>133</sup> Cfr. *infra*, §§ 8.3-8.4.

<sup>134</sup> Cic. *in Catil.* III, 2.5-3.6; Sall. *Catil.* 45.1-4.

<sup>135</sup> Da Plut. *Cic.* 18.4 sappiamo che questi ambasciatori erano due. Gli Allobrogi erano una popolazione gallica che era stata sottomessa dai Romani una cinquantina di anni prima, e che aveva inviato i propri ambasciatori a Roma per discutere innanzi al Senato romano la questione relativa ai tributi cui era soggetta.

mani dei due pretori vengono consegnate anche alcune lettere ancora chiuse e sigillate, che gli Allobrogi recavano con sé, e il cui contenuto si rivelerà assai compromettente.

Nella terza catilinaria Cicerone ricorda il modo in cui aveva condotto gli arrestati innanzi al Senato, e, fatte portare le lettere loro sequestrate, li aveva fatti entrare separatamente<sup>136</sup> dinanzi all'alto consesso.<sup>137</sup>

Volturcio, interrogato per primo, all'inizio nega tutto; ma poi, tenuta dal console la promessa di impunità su autorizzazione del Senato,<sup>138</sup> si decide finalmente a parlare. Egli narra così per filo e per se-

<sup>136</sup> La stessa tecnica, come si avrà modo di vedere (*infra*, § 8.4), sarà adoperata nell'inchiesta condotta sul complotto ordito per uccidere Pompeo, quando l'*index* Vettio e Curione il Giovane, da lui chiamato in correità, saranno introdotti e ascoltati separatamente innanzi al consesso senatorio.

<sup>137</sup> Cic. *in Catil.* III, 4.8: *Introduxi Volturcium sine Gallis; fidem publicam iussu senatus dedi; hortatus sum ut ea quae sciret sine timore indicaret. Tum ille dixit, cum vix se ex magno timore recreasset, a P. Lentulo se habere ad Catilinam mandata et litteras, ut servorum praesidio uteretur, ut ad urbem quam primum cum exercitu accederet; id autem eo consilio ut, cum urbem ex omnibus partibus, quem ad modum discriptum distributumque erat, incendissent caedemque infinitam civium fecissent, praesto esset ille qui et fugientis exciperet et se cum his urbanis ducibus coniungeret.* [Ho fatto entrare Volturcio senza i Galli; su invito del Senato ho concesso l'impunità; l'ho esortato affinché denunciasse senza timore quelle cose che sapeva. Allora egli, dopo essersi appena ripreso dal grande timore, ha detto di avere avuto da P. Lentulo istruzioni e lettere per Catilina, perché si servisse dell'aiuto degli schiavi, e si avvicinasse il prima possibile alla città con l'esercito; ma ciò con l'idea, una volta incendiata la città da ogni parte e fatta un'enorme strage di cittadini secondo quanto stabilito e sulla base della distribuzione dei compiti, di essere pronto a colpire anche i fuggitivi e a riunirsi a questi capi della congiura che si trovavano in città].

Questo racconto trova perfetto riscontro in Sall. *Catil.* 47.1: *Volturcius interrogatus de itinere, de litteris, postremo quid aut qua de causa consili habuisset, primo fingere alia, dissimulare de coniuratione; post ubi fide publica dicere iussus est, omnia uti gesta erant aperit docetque se, paucis ante diebus a Gabinio et Caepario socium adscitum, nihil amplius scire quam legatos, tantummodo audire solitum ex Gabinio P. Autronium, Ser. Sullam, L. Vargunteium, multos praeterea in ea coniuratione esse.* [Interrogato sul viaggio, sulle lettere e, in generale, sul contenuto e i motivi del piano, Volturcio all'inizio inventa altre cose e finge di non sapere nulla della congiura; ma in seguito, invitato a parlare dietro promessa di impunità, comincia a dire tutto nel modo in cui si era svolto e dice di essere stato coinvolto pochi giorni prima da Gabinio e Cepario, di non sapere nulla di più rispetto agli ambasciatori, soltanto di aver sentito più volte da Gabinio che a quella congiura partecipavano Publio Autronio, Servio Silla, Lucio Vargunteio e molti altri ancora].

La vicenda sarà ricordata da Cicerone nell'orazione in difesa di Lucio Flacco, uno dei pretori che lo avevano sostenuto nello scongiurare i pericoli della congiura di Catilina (Cic. *Flacc.* 2.5; 40.102). Al riguardo si veda anche il racconto di Dio Cass. 37.34.1-2, e quello di Plut. *Cic.* 18.7-19.4.

<sup>138</sup> Cfr. Plut. *Cic.* 19.3.

gno le vicende in cui era stato coinvolto, descrivendo il programma pianificato dai congiurati, confessando di aver avuto da Lentulo una lettera e istruzioni per Catilina, e facendo il nome di altri congiurati dei quali aveva sentito ripetutamente parlare.<sup>139</sup>

8.2. Terminato l'interrogatorio di Volturcio, Cicerone fa entrare i due ambasciatori degli Allobrogi. Il loro dettagliato resoconto conferma quello di Volturcio.<sup>140</sup> Essi, inoltre, riferiscono di aver ricevuto da Lentulo le lettere sigillate che erano poi cadute nelle mani dei pretori durante l'imboscata del ponte Milvio.

Le loro dichiarazioni vengono raccolte a verbale.<sup>141</sup> Sulla base del racconto di questo episodio e di altri riferiti da Cicerone, anzi, si può desumere che la dichiarazione dell'*index*, detta *indicium*, era precisata e messa per iscritto secondo una particolare procedura, i cui lineamenti essenziali possono ricostruirsi grazie alle tracce sparse nelle fonti. Al riguardo si parla di *indicium exponere atque edere* (precisare e leggere ad alta voce la dichiarazione accusatoria)<sup>142</sup> e di *indicium in tabulas publicas referre* o *in codicem deferre*<sup>143</sup> (trascrivere la dichiarazione accusatoria nel verbale pubblico).<sup>144</sup> Questo resoconto scritto doveva essere re-

<sup>139</sup> Cfr. *supra*, nt. 137, e *infra*, nt. 153. La chiamata in correità può dunque basarsi, come in questo caso, anche su dichiarazioni *de auditu*.

<sup>140</sup> Cic. *in Catil.* III, 4.9-10; Sall. *Catil.* 47.2.

<sup>141</sup> Sulla redazione dei verbali di udienza nel processo criminale romano e sulla loro utilizzazione v. ZUMPT, *Der Criminalprozess*, cit., 337 s.; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 512 ss.

<sup>142</sup> Cfr. Cic. *in Catil.* III, 5.11: *...toto iam indicio exposito atque edito* rell.; 6.13: *indiciis expositis atque editis* rell.; *pro Sull.* 15.44 (riferito *infra*, nt. 144), dove ricorre l'espressione *indicium lectum, descriptum, divulgatum*.

<sup>143</sup> Sull'equivalenza dell'espressione *tabulae publicae* e *codex* v. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 514, nt. 2, con fonti.

<sup>144</sup> Si legga Cic. *pro Sull.* 14.40: *...ait me aliter ac dictum sit in tabulas publicas rettulisse* rell.; 15.42: *...cum scirem ita esse indicium in relatum in tabulas publicas* rell.; 15.44: *Sed tamen abs te, Torquate, quaero: cum indicatus tuus esse inimicus, et esset eius rei frequens senatus et recens memoria testis, tibi, meo familiari et conturbernali, prius etiam edituri indicium fuerint scribae mei, si voluisses, quam in codicem rettulissent* rell. Che l'*indicium* fosse messo per iscritto risulta anche da Cic. *pro Sull.* 13.36, lì dove Cicerone invita Lucio Torquato, accusatore del suo cliente, a leggerne il contenuto (*...sed lege indicium*), per verificare in che modo gli Allobrogi, come *indices*, avevano fatto il nome del suo cliente Publio Cornelio Silla (cfr. *infra*, nel testo). Alle *tabellae* in cui era stata scritta la dichiarazio-

datto dagli ausiliari del magistrato (*scribae*)<sup>145</sup> che effettuava le indagini,<sup>146</sup> e poteva anche essere ricopiato e divulgato a sua discrezione.

Le dichiarazioni degli *indices* che avevano rivelato le trame della congiura di Catilina furono messe per iscritto (*indiciu perscribere*) in un apposito verbale (*indiciu perscriptum*) dagli stessi senatori che assistevano alla seduta.<sup>147</sup> Cicerone si premurò di diffonderlo in lungo e in largo,<sup>148</sup> probabilmente anche allo scopo di preconstituersi una prova dell'autenticità del suo contenuto.<sup>149</sup>

Ma torniamo all'inchiesta condotta innanzi ai senatori. Al termine delle audizioni degli *indices* sono saltati fuori i nomi di Lentulo, Ceparo, Gabinio, Cetego, Statilio, Publio Autronio, Servio Silla, Lucio Vargunteio e di molti altri ancora.

ne dell'*index*, inoltre, si allude pure in Cic. *pro Cluent.* 66.186: *...in tabellis nihil est auctoritatis rell.*

Anche le dichiarazioni dei testimoni erano redatte sulle *tabulae publicae*, e potevano essere rilette ove ritenuto necessario, come risulta da Cic. *pro Cluent.* 23.62: *...exstat memoria, sunt tabulae publicae ... testium dicta recita rell.*

<sup>145</sup> Cfr. Cic. *pro Sull.* 15.44. Sugli *scribae* dei magistrati romani v. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I<sup>3</sup>, Berlin 1887, 346-355; CH. LÉCRIVAIN, s.v. *Scriba*, in *DSIV.2*, Paris 1911 (rist. Graz 1969), 1123 s.; F. KLINGMÜLLER, s.v. *Scriba*, in *RE II A.1*, Stuttgart 1921, 850-855; J. MUNIZ COELLO, *Empleados y subalternos de la administración romana*, I. Los 'scribae', in *Publicaciones de la Universidad de Sevilla* 14 (1983), 117 ss.

<sup>146</sup> Parlando delle attività di indagini da lui compiute sulla congiura di Catilina mentre era console nel 63 a.C., Cicerone usa i verbi *investigo* (cfr. *pro Sull.* 1.3: *tu enim investigasti*; 5.14: *qui consul insidias rei publicae consilio investigasset*; 30.85: *qui investigarit coniurationem*), *indago* (Cic. *pro Mil.* 37.103), e *quaero* (cfr. *pro Sull.* 5.14: *multa quaesivi*), definendosi *quaesitor* (cfr. *pro Sull.* 5.10).

<sup>147</sup> Cic. *pro Sull.* 14.41-42: *...itaque, introductis in senatum indicibus, constitui senatores qui omnia indicum dicta, interrogata, responsa perscriberent.* [42] *At quos viros! Non solum summa virtute et fide – cuius generis erat in senatu facultas maxima – sed etiam quos sciebam memoria, scientia, consuetudine et celeritate scribendi facillime quae dicerentur persequi posse, C. Cosconium, qui tum erat praetor, M. Messalam, qui tum praeturam petebat, P. Nigidium, App. Claudium. Credo esse neminem qui his hominibus ad vere referendum aut fidem putet aut ingenium defuisse rell.*

Si è pensato che i senatori dei quali Cicerone in questo passo dell'orazione ricorda l'abilità nello scrivere velocemente e con facilità tutto quanto veniva detto in loro presenza fossero a conoscenza di tecniche tachigrafiche.

<sup>148</sup> Cic. *pro Sull.* 15.42-43. Tutte queste informazioni sono fornite da Cicerone nel passaggio dell'orazione diretta a confutare con vigore l'accusa, rivoltagli da Torquato, di aver alterato il verbale delle dichiarazioni degli *indices* che erano stati interrogati in Senato (Cic. *pro Sull.* 14.40-16.47).

<sup>149</sup> In tal senso v. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 519.

Tanto Sallustio quanto Cicerone ci fanno sapere che, poiché Lentulo negava gli addebiti che gli venivano contestati, fu istituito un vero e proprio confronto fra quest'ultimo, da un lato, e gli *indices* che lo accusavano dall'altro.

I legati dei Galli, dopo aver detto di aver ricevuto da Lentulo, Cetego e Statilio le lettere che avrebbero dovuto consegnare alla propria gente, raccontano ciò di cui erano venuti a conoscenza durante i precedenti contatti con i congiurati.<sup>150</sup>

Vengono allora prodotte le lettere scritte dai congiurati e indirizzate al senato e al popolo degli Allobrogi. Dopo che gli accusati sono stati chiamati singolarmente da Cicerone a riconoscerne i sigilli,<sup>151</sup> le lettere vengono aperte e lette pubblicamente. Il loro contenuto conferma quanto era stato dichiarato dai Galli. Statilio, di fronte a tanta evidenza, cambia atteggiamento e si risolve a confessare.

Data la parola a Lentulo, si dà lettura ad alta voce del testo del verbale scritto in cui erano state raccolte le dichiarazioni di accusa. Si apre

<sup>150</sup> Cic. in *Catil.* III, 4,9-10: [9] *Introduci autem Galli ius iurandum sibi et litteras ab Lentulo, Cethego, Statilio ad suam gentem data esse dixerunt, atque ita sibi ab his et a L. Cassio esse praescriptum, ut equitatum in Italiam quam primum mitterent; pedestris sibi copias non defuturas. Lentulum autem sibi confirmasse ex fatiis Sibyllinis haruspicumque responsis se esse tertium illum Cornelium, ad quem regnum huius urbis atque imperium pervenire esset necesse; Cinna ante se et Sullam fuisse. Eundemque dixisse fatalem hunc annum esse ad interitum huius urbis atque imperii, qui esset annus decimus post virginum absolutionem, post Capitolii autem incensionem vicesimus.* [10] *Hanc autem Cethego cum ceteris controversiam fuisse dixerunt, quod Lentulo et aliis Saturnalibus caedem fieri atque urbem incendi placeret, Cethego nimium id longum videretur.* [9. Fatti entrare poi i Galli, dissero che erano stati loro dati un giuramento e le lettere per la loro gente da parte di Lentulo, Cetego, Statilio, e così era stato scritto da questi e da Lucio Cassio, perché mandassero quanto prima in Italia truppe a cavallo: quelle di fanti non sarebbero loro mancate; Lentulo, inoltre, aveva loro assicurato che, in base agli oracoli sibillini e ai responsi degli aruspici, egli era proprio quel terzo Cornelio al quale doveva necessariamente toccare il regno di questa città e il comando militare; Cinna e Silla lo avevano avuto prima di lui; aveva detto anche che questo era l'anno predestinato per la distruzione di questa città e del comando, essendo il decimo anno dopo l'assoluzione delle vergini vestali e il ventesimo dopo l'incendio del Campidoglio. 10. Dissero poi che vi era stata questa disputa fra Cetego e gli altri, poiché mentre Lentulo e altri erano dell'opinione che la strage e l'incendio della città dovessero avvenire nei giorni dei Saturnali, a Cetego ciò sembrava troppo tardi].

<sup>151</sup> Le lettere, infatti, erano scritte su tavolette cerate (*tabellae*), che venivano poi chiuse mediante legamenti di lino, sulle cui estremità il mittente imprimeva il proprio sigillo con un anello (*anulus signatorius*). Su questo tipo di materiale scrittoria v. G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999, 21-25.

allora un vero e proprio confronto fra Lentulo e gli *indices*. Le repliche di questi ultimi, però, sono così decise e puntuali, che anche Lentulo capitola e si decide a confessare.<sup>152</sup>

<sup>152</sup> Cic. in *Catil.* III, 5.10-11: [10] *Ac ne longum sit, Quirites, tabellas proferri iussimus quae a quoque dicebantur datae. Primo ostendimus Cethego: signum cognovit. Nos linum incidimus legimus. Erat scriptum ipsius manu Allobrogum senatui et populo sese quae eorum legati confirmasset facturum esse; orare ut item illi facerent, quae sibi eorum legati recepissent (ms. praecepissent). Tum Cethegus, qui paulo ante aliquid tamen de gladiis ac sicis, quae apud ipsum erant deprensa, respondisset dixissetque se semper bonorum ferramentorum studiosum fuisse, recitatis litteris, debilitatus atque abiectus conscientia repente conticuit. Introductus Statilius cognovit et signum et manum suam. Recitatae sunt tabellae in eandem fere sententiam: confessus est. Tum ostendi tabellas Lentulo et quaesivi cognosceretne signum. Adnuit. «Est vero» inquam «notum quidem signum, imago avi tui, clarissimi viri, qui amavit unice patriam et civis suos; quae quidem te a tanto scelere etiam muta revocare debuit». [11] *Leguntur eadem ratione ad senatum Allobrogum populumque litterae. Si quid de his rebus dicere vellet, feci potestatem. Atque ille primo quidem negavit; post autem aliquanto, toto iam indicio exposito atque edito, surrexit; quaesivit a Gallis quid sibi esset cum eis, quamobrem domum suam venissent, itemque a Volturcio. Qui cum illi breviter constanterque respondissent per quem ad eum quotiensque venissent, quaesissentque ab eo nihilne secum esset de fatis Sibyllinis locutus, tum ille subito, scelere demens, quanta conscientiae vis esset ostendit. Nam, cum id posset infitari, repente praeter opinionem omnium confessus est. Ita eum non modo ingenium illud et dicendi exercitatio, qua semper valuit, sed etiam propter vim sceleris manifesti atque deprensi impudentia, qua superabat omnis, improbitasque defecit.* [10. Per farla breve, o Quiriti, ordinammo di produrre le lettere che si diceva erano state date da ciascuno (di essi). Le mostrammo per primo a Ceteogo: riconobbe il sigillo. Tagliammo il legamento di lino e leggemmo. Era stato scritto di suo pugno al senato e al popolo degli Allobrogi che avrebbe fatto quello che aveva assicurato ai loro ambasciatori; li pregava di fare allo stesso modo quello per cui i loro ambasciatori si erano impegnati. Allora Ceteogo, che poco prima aveva risposto qualcosa in relazione alle spade e ai pugnali ritrovati a casa sua, e aveva detto di essere stato sempre un amatore di armi di valore, dopo la lettura delle lettere, prostrato e scoraggiato nella coscienza, improvvisamente tacque. Fatto entrare Statilio, riconobbe sia il sigillo, sia la propria scrittura. Si lesse la lettera dal contenuto quasi identico (alla prima): confessò. Allora mostrai le lettere a Lentulo e gli chiesi se riconoscesse il sigillo. Annui. «Ma è davvero», dissi, «un sigillo molto conosciuto, l'immagine del tuo avo, uomo illustrissimo, che amò in modo unico la patria e i suoi cittadini; che sicuramente doveva, ancorché muta, trattenerci da un così grande delitto». 11. Con lo stesso sistema si leggono le lettere indirizzate al senato e al popolo degli Allobrogi. Diedi la facoltà di dire ciò che volesse al riguardo. Ma egli in un primo momento negò; dopo un po' di tempo, tuttavia, letto per intero e precisato il verbale della chiamata in correità, si alzò in piedi; chiese ai Galli, e similmente a Volturcio, che genere di rapporti avesse con loro, per quale ragione erano andati a casa sua. Quelli gli risposero brevemente e con decisione grazie all'intermediazione di chi e quante volte erano andati da lui, e gli chiesero se non avesse parlato con loro degli oracoli sibillini; allora egli improvvisamente, reso pazzo dal delitto, mostrò quanto grande sia la forza della coscienza. Infatti, pur potendo negare ciò, di punto in bianco confessò contrariamente all'aspettativa di tutti. E così gli venne a mancare non solamente quell'abilità di pensiero e la scioltezza di parola per la quale si era sempre distinto, ma pure, a causa della gravità del delitto evidente e flagrante, l'impudenza, in cui superava tutti quanti, e l'insolenza.]*

Le lettere che Volturcio avrebbe dovuto consegnare a Catilina vengono riconosciute da Lentulo. Anche Gabinio, dopo aver negato sulle prime ogni accusa a suo carico, finisce per confessare.<sup>153</sup>

Tutte le dichiarazioni rese dagli *indices* nel corso degli interrogatori condotti separatamente innanzi al Senato, dunque, hanno trovato puntuali riscontri, anche *ab extrinseco*: sia un riscontro incrociato (il contenuto del racconto di Volturcio, difatti, corrisponde a quello dei Galli Allobrogi, e le loro dichiarazioni saranno confermate anche da quanto il giorno dopo racconterà l'*index* Lucio Tarquinio<sup>154</sup>); sia sul piano documentale (il contenuto delle lettere, infatti, conferma il loro racconto); sia nelle confessioni rese da quasi tutti i congiurati coinvol-

Pure Sallustio ricorda che i legati degli Allobrogi, dopo aver confermato le dichiarazioni di Volturcio, riescono a smentire Lentulo: Sall. *Catil.* 47.2: *Eadem Galli fatentur ac Lentulum dissimulantem coarguunt praeter litteras sermonibus quos ille habere solitus erat tell.* [I Galli dicono le stesse cose (*scil.* dichiarate da Volturcio) e dimostrano la colpevolezza di Lentulo che faceva finta di non saperne nulla, oltre che con le lettere, riferendo i discorsi che era solito tenere *etc.*].

<sup>153</sup> Cic. *in Catil.* III, 5.12-13: [12] *Volturcius vero subito litteras proferri atque aperiri iubet, quas sibi a Lentulo ad Catilinam datas esse dicebat. Atque ibi vehementissime perturbatus Lentulus tamen et signum et manum suam cognovit. Erant autem sine nomine, sed ita: «QUIS SIM SCIES EX EO QUEM AD TE MISI. CURA UT VIR SIS ET COGITA QUEM IN LOCUM SIS PROGRESSUS ET VIDE QUID TIBI IAM SIT NECESSE ET CURA UT OMNIUM TIBI AUXILIA ADIUNGAS ETIAM INFIMORUM».* *Gabinus deinde introductus, cum primo impudenter respondere coepisset, ad extremum nihil ex eis quae Galli insimulabant negavit.* [13] *Ac mihi quidem, Quirites, cum illa certissima visa sunt argumenta atque indicia sceleris, tabellae, signa, manus, denique uniuscuiusque confessio, tum multo certiora illa, color, oculi, voltus, taciturnitas. Sic enim obstupuerant, sic terram intuebantur, sic furtim non numquam inter sese aspiciebant, ut non iam ab aliis indicari, sed indicare se ipsi viderentur.* [12. Volturcio, invece, invita a produrre immediatamente e ad aprire le lettere che diceva gli erano state consegnate da Lentulo per Catilina. Allora Lentulo, agitato in modo violentissimo, tuttavia riconobbe sia il sigillo sia la propria scrittura. In realtà (le lettere) erano senza un nome, ma (scritte) in questo modo: «CHI SONO LO SAPRAI DA COLUI CHE TI HO INVIATO. FA' IN MODO DA ESSERE UOMO E PENSA FINO A CHE PUNTO TI SEI SPINTO, E GUARDA CIÒ CHE PER TE È ORMAI INELUTTABILE, E FA' IN MODO DA PROCACCIARTI GLI AIUTI DI TUTTI, ANCHE DI QUELLI DI CONDIZIONE PIÙ BASSA». In seguito, fatto entrare Gabinio, egli, pur avendo in un primo momento cominciato a rispondere con impudenza, alla fine non negò nulla delle cose di cui i Galli lo accusavano. 13. A ogni modo, o Quiriti, se a me quelle sono sembrate prove e chiamate in correità attendibilissime, le lettere, i sigilli, la scrittura, e, alla fine, la confessione di ciascuno, ancora più attendibili sono quegli altri elementi: il colorito, gli occhi, il volto, il silenzio. Infatti erano rimasti così stupiti, tenevano lo sguardo così in basso, allora si guardavano fra di loro in modo così furtivo, che sembrava che fossero chiamati in correità non già da altri, ma da sé stessi].

<sup>154</sup> Sul punto v. *infra*, § 8.3.

ti nelle accuse (Statilio, Lentulo e Gabinio). Si capisce bene, dunque, come Cicerone parli al riguardo di *certissima indicia*, vale a dire di chiamate di correo attendibilissime, che giustificano, una volta verificata la loro veridicità (*indicium conprobare*), la concessione dei premi promessi per la collaborazione prestata.<sup>155</sup>

L'anno dopo, nel difendere Publio Cornelio Silla innanzi alla *quaestio de vi*,<sup>156</sup> lo stesso Cicerone si troverà a dover rintuzzare innanzi ai giurati i sospetti adombrati da Lucio Manlio Torquato, che in quel processo rivestiva il ruolo di pubblico accusatore, e che gli rimproverava di aver alterato, nell'inchiesta condotta l'anno prima contro i catilinari, i verbali contenenti le dichiarazioni rese dagli ambasciatori degli Allobrogi.<sup>157</sup> Nel respingere punto per punto tale accusa, Cicerone li chiamerà *verissimi indices*.<sup>158</sup>

8.3. La giuria credette alla linea difensiva sostenuta dall'Arpinate, e finì per assolvere Publio Cornelio Silla. Si può pensare, tuttavia, che se Torquato formulò nei confronti di Cicerone un'accusa così pesante come quella di aver falsificato i verbali dell'inchiesta sulla congiura di Catilina, doveva pur avere in mano qualche elemento sul quale fondare i sospetti che voleva insinuare nell'animo dei giurati.<sup>159</sup>

Un analogo sospetto si era diffuso per le dichiarazioni di un altro *index* coinvolto nella congiura di Catilina, e del quale però Cicerone

<sup>155</sup> Sall. *Catil.* 50.1: ...*dum legatis Allobrogum et T. Volturcio, conprobato eorum indicio, praemia decernuntur* rell. [...mentre si decretano i premi in favore degli ambasciatori degli Allobrogi e di Tito Volturcio, una volta comprovata la loro chiamata di correo *etc.*].

<sup>156</sup> Publio Cornelio Silla (su cui v. F. MÜNZER, s.v. *Cornelius*, n° 386, in *REIV*, Stuttgart 1901, 1518-1521), probabilmente nipote del dittatore, era stato accusato da Torquato nel 62 a.C. in base a quanto stabilito dalla *lex Plautia de vi* per aver partecipato alle due congiure ordite da Catilina. La difesa di Silla fu assunta da Cicerone e da uno degli altri più grandi oratori dell'epoca, Ortensio.

<sup>157</sup> Cic. *pro Sull.* 14.40-16.46.

<sup>158</sup> Cic. *pro Sull.* 5.17: *Illum (scil. Autronium) Allobroges, maximarum rerum verissimi indices, illum multorum litterae ac nuntii coarguerunt* rell. [Proprio lui (*scil.* Autronio) dimostrarono colpevole gli Allobrogi, accusatori più che veritieri rispetto a questioni della massima importanza; proprio lui le lettere e le dichiarazioni di molti *etc.*].

<sup>159</sup> La critica contemporanea, peraltro, non ha mancato di ipotizzare che Cicerone potrebbe aver comprato le dichiarazioni degli Allobrogi: in questo senso v. G. BELLARDI, *Introduzione a Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, II, Torino 1981, 43.

non parla affatto. Sulla vicenda, nondimeno, siamo informati da Salustio e da Dione Cassio.

Un tale Lucio Tarquinio viene arrestato mentre cercava di raggiungere Catilina. Condotta in Senato il giorno successivo a quello in cui erano stati ascoltati come *indices* Volturcio e i legati degli Allobrogi, dice che avrebbe collaborato solamente se gli fosse stata assicurata l'impunità. Ottenuta la promessa da Cicerone, deponne innanzi al consesso senatorio svelando le trame del complotto ordito dai congiurati. Il racconto di Tarquinio conferma le dichiarazioni già rese il giorno precedente innanzi al Senato da Tito Volturcio. L'*index*, inoltre, afferma di avere avuto da Crasso l'incarico di raggiungere Catilina, per rassicurarlo degli arresti di alcuni congiurati già effettuati a Roma da Cicerone, e sollecitarlo a recarsi in città per liberare i prigionieri e rassicurare gli altri congiurati.

Molti dei senatori presenti, legati al ricchissimo e potentissimo Crasso da affari privati e da altri vincoli personali, però, interrompono la deposizione di Tarquinio, gridando che si tratta di un dichiarante non attendibile (*falsus index*). Su proposta dello stesso Cicerone, che presiede la seduta, i senatori emettono un decreto con il quale si dichiara la falsità delle affermazioni dell'*index*, il quale avrebbe dovuto essere trattenuto in carcere, senza poter continuare la propria deposizione, fino a quando non avesse svelato da chi fosse stato istruito nel dire tali menzogne sul coinvolgimento di Crasso.<sup>160</sup>

<sup>160</sup> Sall. *Catil.* 48.3-9: [3] *Post eum diem, quidam L. Tarquinius ad senatum adductus erat, quem ad Catilinam proficiscentem ex itinere retractum aiebant.* [4] *Is cum se diceret indicaturum de coniuratione si fides publica data esset, iussus a consule quae sciret ediceret, eadem fere quae Volturcius de paratis incendiis, de caede bonorum, de itinere hostium senatum docet; praeterea se missum a M. Crasso, qui Catilinae nuntiaret ne eum Lentulus et Cethegus aliique ex coniuratione deprehensi terrerent, eoque magis properaret ad urbem accedere, quo et ceterorum animos reficeret et illi facilius e periculo eriperentur.* [5] *Sed ubi Tarquinius Crassum nominavit, hominem nobilem, maxumis divitiis, summa potentia, alii rem incredibilem rati, pars tametsi verum existumabant, tamen quia in tali tempore tanta vis hominis magis lenienda quam exagitanda videbatur, plerique Crasso ex negotiis priuatis obnoxii, conclamant indicem falsum esse, deque ea re postulant uti referatur.* [6] *Itaque consulente Cicerone frequens senatus decernit Tarquini indicium falsum videri, eumque in vinculis retinendum neque amplius potestatem faciundam, nisi de eo indicaret cuius consilio tantam rem esset mentitus.* [7] *Erant eo tempore qui aestumarent indicium illud a P. Autronio machinatum quo facilius, appellato Crasso, per societatem periculi relicuos illius potentia tegeret.* [8] *Alii Tarquinium a Cicerone inmissum aiebant ne Crassus, more suo suscepto malorum patrocinio, rem publicam conturbaret.* [9] *Ipsam Crassum ego postea praedicantem audivi tantam illam contumeliam*

Anche in questo caso si può riscontrare una preoccupazione che tornerà nella riflessione dei giuristi moderni, per arrivare, *mutatis mutandis*, sino ai fatti della cronaca contemporanea: la particolare delicatezza della valutazione di una chiamata in correità nei confronti di personaggi particolarmente in vista.

Come risulta dalla *Storia della colonna infame*, Guglielmo Piazza aveva accusato, indicandolo come capo del complotto diretto a spargere la peste a Milano, una «persona grande», forse pensando – chiosa Manzoni – «che, se gli riusciva di tirare in quella rete, così chiusa alla fuga, così larga all'entrata, un pesce grosso; questo per

*sibi ab Cicerone inpositam*. [3. Il giorno seguente fu condotto in Senato un tale Lucio Tarquinio, il quale si diceva fosse stato arrestato in viaggio mentre si stava dirigendo verso Catilina. 4. Costui, avendo detto che avrebbe svelato la congiura se gli fosse stata assicurata pubblicamente l'impunità, invitato dal console a dichiarare quel che sapesse, fornisce al Senato all'incirca le stesse informazioni che Volturcio aveva dato sugli incendi che si preparavano, sul massacro delle classi elevate, sul percorso dei nemici; inoltre dice di essere stato inviato da Marco Crasso perché annunziasse a Catilina di non temere per gli arresti di Lentulo, di Cetego e di altri congiurati, e lo esortasse a recarsi a Roma, perché rinfancasse gli animi degli altri e salvasse quelli più facilmente dal pericolo. 5. Ma quando Tarquinio fece il nome di Crasso, uomo nobile, dalle ricchezze grandissime e di enorme potere, alcuni, reputando che la cosa non fosse credibile, benché una parte la stimasse vera, nondimeno, poiché in tempi del genere un uomo di così grande potere andava più lasciato in pace che irritato, e moltissimi erano vincolati a Crasso da affari privati, gridano ad alta voce che colui che ha effettuato la chiamata in correità non è attendibile, e chiedono che si deliberi su tale questione. 6. Su richiesta di Cicerone il Senato in massa stabilisce che la deposizione di Tarquinio non appare credibile, e che egli va trattenuto in catene, e non abbia ulteriore facoltà di parlare oltre se non sveli su consiglio di chi abbia mentito su una questione così importante. 7. A quel tempo vi erano quelli che credevano che quella chiamata in correità fosse stata macchinata da Publio Autronio con lo scopo, una volta coinvolto Crasso, di coprire gli altri più facilmente con la sua potenza nel pericolo comune. 8. Altri dicevano che Tarquinio era stato imbeccato da Cicerone, affinché Crasso non turbasse lo Stato, dopo aver assunto, al suo solito, la difesa di persone depravate. 9. In seguito ho sentito Crasso in persona andare dicendo che quell'ingiuria così grave gli arrivava da parte di Cicerone].

La stessa vicenda è narrata, con alcuni varianti, anche da Dio Cass. 37.35.1-2, di cui riportiamo il testo per la parte che ci interessa nella traduzione italiana di G. NORCIO, *Cassio Dione. Storia romana*, I, Milano 1995, 219: [1] Si sparse la voce che anche Crasso era uno dei congiurati. Lo rivelò uno degli arrestati; ma pochi gli credettero. Gli uni non ammettevano che Crasso potesse essere sospettato di tale crimine; [2] gli altri avevano il sospetto che questa voce fosse stata messa in circolazione dai congiurati, allo scopo di ricevere in qualche modo un aiuto da lui, che era molto potente. Se poi ad alcuni la cosa sembrava possibile, non ritenevano giusto che un uomo così influente andasse in rovina, provocando un più forte scompiglio nella città.

uscirne, ci farebbe un tal rotto, che ne potrebbero scappar fuori anche i piccoli». <sup>161</sup>

Dal canto suo Mario Pagano osservava che nel caso in cui vi fosse stata una pluralità di chiamate in correità, occorreva valutarle con particolare prudenza, perché i complici, per salvare sé stessi, potrebbero «tutti convenire nel nominare un illustre socio». <sup>162</sup>

Analogamente, Sallustio ricordava l'opinione di quanti avevano pensato che uno dei congiurati, Autronio, avesse imbeccato Lucio Tarquinio perché coinvolgesse nell'inchiesta un personaggio come Crasso, il quale, venendosi così a trovare nella stessa barca, li avrebbe potuti condurre in salvo sfruttando la posizione di sconfinato potere che di fatto occupava.

8.4. Oltre al potentissimo Crasso, nelle pieghe dell'inchiesta sulla congiura di Catilina, a un certo punto, fu implicato anche Cesare. <sup>163</sup> A farne il nome era stato quello stesso Quinto Curio che, grazie all'aiuto di Fulvia, aveva salvato la vita di Cicerone avvertendolo del piano diretto a eliminarlo, <sup>164</sup> e in favore del quale erano stati pertanto assegnati pubblicamente dal Senato alcuni premi, perché aveva fatto scoprire la congiura contro la *res publica*. <sup>165</sup>

In ogni caso, Curio sosteneva di essere venuto a conoscenza dei fatti che vedevano coinvolto anche Cesare direttamente da Catilina. Lucio Vettio, invece, aveva accusato Cesare innanzi al questore Novio

<sup>161</sup> MANZONI, *Tutte le opere*<sup>3</sup>, cit., 812.

<sup>162</sup> PAGANO, *Teoria delle prove*, cit., 472.

<sup>163</sup> Plut. *Cic.* 20.6-7 (trad. ital. di D. MAGNINO, *Vite di Plutarco*, II, Torino 1992, 643): [6] ...Nessuno se ne avvedeva, ma a Cicerone (*scil.* Cesare) aveva lasciato sospettare parecchio, anche se non c'erano prove per un'incriminazione; si sapeva di voci secondo le quali Cesare era stato a rischio di essere preso, ma era poi sfuggito alla cattura. [7] Dicono alcuni che Cicerone aveva volontariamente lasciato correre, trascurando la delazione contro di lui, per timore dei suoi amici e della sua potenza: era noto a tutti che più verisimilmente i suoi amici sarebbero stati salvati con lui che non lui punito con loro.

Sui rapporti e sui possibili legami fra Catilina, Cesare e Crasso v. gli autori citati in W. ALLEN JR., *In Defense of Catiline*, in *CJ* 34 (1938-1939), 81, nt. 41.

<sup>164</sup> Cfr. Sall. *Catil.* 26.3 e 28.2; Plut. *Cic.* 16.2; Flor. 2.12.6. Sul punto v. *supra*, § 6.

<sup>165</sup> Suet. *Iul.* 17, il cui testo è riferito *infra*, nt. 167. Pure Curio, stando al racconto di Sallustio, aveva partecipato alla congiura (Sall. *Catil.* 23.1).

Nigro, promettendo di produrre a sostegno delle proprie accuse una lettera indirizzata a Catilina e scritta di pugno dallo stesso Cesare.<sup>166</sup>

Quest'ultimo, però, decide di reagire energicamente contro le accuse lanciategli, protestando la propria innocenza. Grazie alla testimonianza resa in suo favore addirittura dallo stesso Cicerone, verrà scagionato completamente, e si adopererà perché a Quinto Curio fosse revocato il premio che era stato deliberato in suo favore per ricompensare la collaborazione prestata. Anche Vettio perderà il compenso che gli era stato attribuito, e sarà gettato in carcere,<sup>167</sup> dove verrà fatto uccidere.<sup>168</sup>

<sup>166</sup> Secondo il racconto di Plutarco, Vettio avrebbe tirato in ballo anche Lucullo, riferendo in Senato di aver avuto proprio da lui l'incarico di uccidere Pompeo: ma nessuno gli credette, e si pensò che era stato corrotto dai seguaci di Pompeo per diffondere accuse calunniose. Si legga Plut. *Lucull.* 42.7-8 (trad. ital. di A. TRAGLIA, *Vite di Plutarco*, I, Torino 1992, 827): [7] ...i Pompeiani misero avanti un certo Vezio, che dissero essere stato sorpreso mentre ordiva un complotto contro la vita di Pompeo. Interrogato in Senato accusò alcuni complici, ma davanti al popolo fece il nome di Lucullo come quello da cui aveva avuto l'incarico di uccidere Pompeo. [8] Nessuno credette a questo racconto, ma subito apparve chiaro che quell'uomo era stato messo avanti dai Pompeiani per diffondere calunniose accuse. La cosa apparve più scopertamente alcuni giorni dopo, quando fu gettato morto dal carcere e si diceva che era morto di morte naturale, mentre il cadavere presentava segni di strangolamento e di percosse. Era infatti opinione che fosse stato soppresso da quegli stessi che lo avevano subordinato.

<sup>167</sup> Suet. *Iul.* 17: *Recidit rursus in discrimen aliud, inter socios Catilinae nominatus et apud Novium Nigrum quaestorem a Lucio Vettio indice et in senatu a Quinto Curio, cui, quod primus consilia coniuratorum detexerat, constituta erant publice praemia. Curius e Catilina se cognovisse dicebat, Vettius etiam chirographum eius, Catilinae datum, pollicebatur. Id vero Caesar nullo modo tolerandum existimans, cum implorato Ciceronis testimonio quaedam se de coniuratione ultro ad eum detulisse docuisset, ne Curio praemia darentur effecit; Vettium pignoribus captis, et direpta supellectile male mulcatum ac pro rostris in contione paene discriptum, coniecit in carcerem* rell. [Cadde nuovamente in un altro guaio, nominato fra i complici di Catilina sia presso il questore Novio Nigro da parte del chiamante in correità Lucio Vettio, sia in Senato da parte di Quinto Curio, in favore del quale erano stati stabiliti pubblicamente premi perché per primo aveva svelato i piani dei congiurati. Curio diceva di esserne venuto a conoscenza da Catilina, Vettio prometteva anche una sua lettera autografa, data a Catilina. Cesare, tuttavia, ritenendo che ciò non doveva in alcun modo tollerarsi, e poiché, invocata la testimonianza di Cicerone, aveva dimostrato di avergli riferito di propria iniziativa alcune cose sulla congiura, fece in modo che a Curio non fossero dati i premi; Vettio, dopo che gli si pignorarono i beni, e, saccheggiata la mobilia di casa sua, malmenato e quasi squartato nell'adunanza presso i Rostris, lo gettò in carcere etc.].

<sup>168</sup> Cfr. Cic. *in Vat.* 11.26 (il cui testo è riferito *infra*, nt. 175); Suet. *Iul.* 20 (trascritto nella nt. 169); Dio Cass. 38.9.4 (il cui testo è riportato *infra*, nt. 171, in traduzione italiana); Plut. *Lucull.* 42.8 (la cui traduzione italiana è stata riferita *supra*, nt. 166).

Lo stesso Svetonio ci fa sapere che Cesare aveva provato a servirsi di Vettio come strumento di lotta politica contro i suoi avversari, corrompendolo perché in qualità di *index* li accusasse pubblicamente come mandanti dell'assassinio di Gneo Pompeo. Ma Vettio formulò accuse assai vaghe, che suonarono sospette e poco credibili, sicché Cesare, rinunciando al progetto iniziale, avrebbe preferito farlo eliminare a tradimento.<sup>169</sup>

Le stesse vicende si trovano narrate, con talune varianti, anche in Dione Cassio, in Plutarco, e in alcuni scritti di Cicerone.<sup>170</sup>

Dione Cassio riferisce che Vettio sarebbe stato coinvolto in un progetto diretto a uccidere tanto Cesare quanto Pompeo, e che, arrestato prima di riuscire nel proprio intento, avrebbe denunciato come propri mandanti Cicerone e Lucullo. Le sue dichiarazioni, però, non furono ritenute credibili, e furono anzi considerate come il frutto di una macchinazione politica orchestrata allo scopo di discreditarne i chiamati in correità, perché l'*index* aveva commesso il grave errore di coinvolgere nelle proprie accuse anche Marco Calpurnio Bibulo, e cioè proprio colui che aveva salvato la vita a Pompeo svelandogli il complotto.<sup>171</sup>

<sup>169</sup> Suet. *Iul.* 20: ...*Postremo in universos diversae factionis induxit [Vettium] praemiis, ut se de inferenda Pompeio nece sollicitatum a quibusdam profiteretur, productusque pro rostris auctores ex compacto nominaret; sed uno atque altero frustra nec sine suspitione fraudis nominatis, desperans tam praecipitis consilii eventum, interceptisse veneno indicem creditur.* [...Infine, contro quelli della fazione avversaria, con premi indusse Vettio a dichiarare di essere stato sollecitato da alcuni a procurare la morte di Pompeo, e a nominare dai Rostris i mandanti in base a quanto concordato; ma dopo che aveva fatto invano il nome di questo e di quello e non senza destare sospetti, si crede che (Cesare), disperando nella riuscita di un piano così affrettato, abbia fatto uccidere il correo dissociato con il veleno].

<sup>170</sup> Seguendo i risultati delle ricerche di McDermott, MEIER, *Zur Chronologie und Politik*, cit., 89, nt. 3, ha sostenuto che le informazioni che si discostano dal racconto degli avvenimenti contenuto nella lettera di Cicerone ad Attico non potrebbero giudicarsi credibili.

<sup>171</sup> Dio Cass. 38.9.2-4 (trad. ital. di NORCIO, cit., 271): [2] Cicerone e Lucullo non furono contenti di questi avvenimenti e tentarono di uccidere Cesare e Pompeo per mezzo di un certo Lucio Vezio. Però non vi riuscirono, e poco mancò che essi trovassero la morte. Infatti Vezio, scoperto e arrestato prima che portasse a termine l'impresa, li denunciò; [3] e se non avesse denunciato come partecipe del complotto anche Bibulo, certamente Cicerone e Lucullo avrebbero subito grossi guai. Ma poiché nella sua difesa Vezio aveva denunciato anche Bibulo, cioè colui che aveva rivelato a Pompeo il complotto, si sospettò che non dicesse la verità neppure riguardo agli altri due e che fosse stato spinto alla falsa denuncia dalle macchinazioni dei nemici politici di Cicerone e Lucullo. [4] Intorno a questi fatti corsero varie voci, ma non ci fu nessuna prova. Vezio, portato davanti al popolo, denunciò solo gli uomini che ho indicato: fu messo in carcere, e lì non molto dopo fu ucciso a tradimento.

Rispetto ai sintetici resoconti di Svetonio e di Dione Cassio si muove in una sorta di contrappunto doppio quello assai più dettagliato che ne fa Cicerone in una lettera all'amico Attico, scritta a Roma probabilmente nell'estate del 59 a.C.,<sup>172</sup> e nell'orazione pronunciata contro Vatino.<sup>173</sup> Grazie al suo racconto si possono ricostruire in modo meno sfuggente i contorni degli scenari in cui nacque e prese forma, senza tuttavia maturare compiutamente, l'idea di sfruttare le dichiarazioni di Vettio per colpire gli avversari politici. L'Arpinate fa intuire che il fallimento di tale progetto poteva imputarsi fundamentalmente all'incapacità di Vettio di narrare un racconto degno di fede.

La prospettazione dei fatti da lui fornita prima innanzi al Senato, e poi nel corso di un discorso al popolo tenuto parlando dai Rostris, si rivelò non soltanto priva di validi riscontri, ma anche in sé contraddittoria e incoerente, nonché intessuta di dettagli un po' ridicoli e di particolari su dati di fatto che, però, furono immediatamente smentiti nel corso dell'inchiesta.

Infatti, non appena Vettio disse che il console Bibulo gli aveva procurato il pugnale con cui eseguire l'attentato, quasi che egli non avrebbe potuto uccidere Pompeo se Bibulo non gli avesse fornito quell'arma, i senatori che ascoltavano la sua deposizione scoppiarono a ridere. Il contenuto di tale dichiarazione, peraltro, si appalesò subito falso, perché proprio Bibulo aveva messo sull'avviso Pompeo, invitandolo a guardarsi dalle insidie e dai pericoli che correva, guadagnandocene così la gratitudine.<sup>174</sup>

<sup>172</sup> Sulla datazione della lettera v. MEIER, *Zur Chronologie und Politik*, cit., 89-93.

<sup>173</sup> Su Publio Vatino v. H. GUNDEL, s.v. *Vatinius*, n° 3, in *RE* VIII.1, Stuttgart 1955, 495-520.

<sup>174</sup> Cic. *ad Att.* 2.24.2: [2] *Vettius ille, ille noster index, Caesari, ut perspicimus, pollicitus est sese curaturum ut in aliquam suspicionem facinoris Curio filius adduceretur. Itaque insinuavit in familiaritatem adolescentis et cum eo, ut res indicat, saepe congressus est. Rem in eum locum deduxit, ut diceret sibi certum esse cum suis servis in Pompeium impetum facere eumque occidere. Hoc Curio ad patrem detulit, ille ad Pompeium. Res delata ad senatum est. Introductus Vettius primo negabat se umquam cum Curione constitisse, neque id sane diu; nam statim fidem publicam postulavit. Reclamatum est. Tum exposuit manum fuisse inventis duce Curione, in qua Paulus initio fuisset et [Cn.] Caepio hic Brutus et Lentulus, flaminis filius, conscio patre; postea C. Septimium, scribam Bibuli, pugionem sibi a Bibulo attulisse. Quod totum inrisum est, Vettio pugionem defuisse nisi ei consul dedisset, eoque magis id eiectum est quod a. d. III Id. Mai. Bibulus Pompeium fecerat certiore ut caveret insidias; in quo ei Pompeius gratias egerat.* [Proprio quel Vettio, quel nostro collaboratore, aveva pro-

Fu poi chiamato a parlare innanzi al consesso senatorio Curione il Giovane, che Vettio aveva chiamato in correità, indicandolo come il capo del manipolo di giovani che, a suo dire, avevano tramato l'assassinio di Pompeo. Costui fornì però una versione della vicenda incompatibile con quella data da Vettio. In particolare, l'*index* aveva sostenuto che, secondo il piano prestabilito, l'agguato contro Pompeo si sarebbe dovuto svolgere nel foro, durante alcuni giochi di gladiatori, sotto la guida di Lucio Emilio Paolo: ma tutti sapevano che in quel periodo Paolo si trovava lontano da Roma, come questore al seguito del governatore della Macedonia. Anche su questo punto, dunque, le sue dichiarazioni furono contraddette da fatti noti a tutti.

L'indomani, condotto da Cesare sui Rostrì, il contenuto del suo racconto si discostò in più punti da quello della deposizione resa innanzi ai senatori. L'*index*, infatti, benché il giorno precedente avesse accusato Bruto, figlio di Servilia, che all'epoca era l'amante di Cesare, non fece più il suo nome parlando al popolo. Invece chiamò in causa altri, ai quali però non aveva fatto la minima allusione in Senato (Lucullo, Caio Fannio, e Lucio Domizio). Lasciò inoltre intuire in modo assolutamente inequivocabile che nel complotto sarebbero stati coinvolti anche Cicerone, del quale però non fece direttamente il nome, suo genero Pisone, e Marco Laterense.<sup>175</sup>

messo a Cesare, come intuiamo, che avrebbe fatto in modo che Curio il Giovane fosse in qualche modo sospettato di un misfatto. E così si insinuò nell'amicizia del giovane e, come dimostra la faccenda, s'incontrò spesso con lui. Arrivò a tal punto da dirgli di essere sicuro che insieme ai propri schiavi avrebbe assalito Pompeo e lo avrebbe ucciso. Curione lo riferì al padre, e quello a Pompeo. La cosa fu portata in Senato. Vettio, che era stato fatto entrare, sulle prime negava di essersi mai fermato insieme a Curione, ma certamente non poté continuare a lungo in questo modo; infatti, chiede immediatamente l'impunità. Si protestò. Ciò nonostante, precisò che vi era stato un pugno di giovani, capeggiato da Curione, del quale fin dall'inizio facevano parte Paolo, Gneo Cepione, cioè Bruto, e Lentulo, figlio del flamine, con la complicità del padre; aggiunse che in seguito Caio Settimio, scrivano di Bibulo, gli aveva portato un pugnale da parte di Bibulo. Questa cosa, ossia che a Vettio sarebbe mancato un pugnale se il console non glielo avesse dato, destò l'ilarità generale, e tanto più fu rigettata (come falsa) in quanto tre giorni prima delle idi di maggio Bibulo aveva informato Pompeo, perché stesse attento alle insidie, e Pompeo gliene era stato grato].

<sup>175</sup> Cic. *ad Att.* 2.24.3: *Introductus Curio filius dixit ad ea quae Vettius dixerat, maximeque in eo tum quidem Vettius est reprehensus quod <id> dixerat adolescentium consilium ut in foro [cum] gladiatoribus Gabini Pompeium adorirentur; in eo principem Paulum fuisse, quem constabat eo tempore in Macedonia fuisse. Fit senatus consultum ut Vettius, quod confessus esset se cum telo fuisse, in vincula coniceretur; qui eum emisisset, eum contra rem publicam esse facturum. Res erat in ea opinione ut putarent id esse actum ut Vettius in foro cum pu-*

## In ogni caso, Vettio aveva confessato di detenere illegittimamente

*gione et item servi eius comprehenderentur cum telis, deinde ille se diceret indicaturum. Idque ita factum esset nisi Curiones rem ante ad Pompeium detulissent. Tum senatus consultum in contione recitatum est. Postero autem die Caesar, is qui olim, praetor cum esset, Q. Catulum ex inferiore loco iusserat dicere, Vettium in rostra produxit eumque in eo loco constituit quo Bibulo consuli adspirare non liceret. Hic ille omnia quae voluit de re [publica] dixit, ut qui illuc factus institutusque venisset. Primum Caepionem de oratione sua sustulit, quem in senatu acerrime nominarat, ut appareret noctem et nocturnam deprecationem intercessisse. Deinde quos in senatu tenuissima quidem suspitione attigerat, eos nominavit: L. Lucullum, a quo solitum esse ad se mitti C. Fannium, illum qui in P. Clodium subscripserat, L. Domitium, cuius domum constitutam fuisse unde eruptio fieret. Me non nominavit, sed dixit consularem disertum, vicinum consulis, sibi dixisse Abalam Servilium aliquem aut Brutum opus esse reperiri. Addidit ad extremum, cum iam dimissa contione revocatus a Vatinio fuisset, se audisse ex Curione his de rebus conscium esse Pisonem, generum meum, et M. Laterensem. [Fatto entrare Curione il Giovane, parlò in senso contrario a quanto aveva detto Vettio, e, per l'appunto, Vettio fu allora contraddetto soprattutto riguardo a ciò che aveva detto, cioè al piano dei giovani di assalire Pompeo nel foro durante i giochi dei gladiatori offerti da Gabinio; in quel piano il capo sarebbe stato Paolo, il quale risultava che a quel tempo si trovava in Macedonia. Fu fatto un senatoconsulto affinché Vettio, che aveva confessato di aver avuto un'arma, fosse messo in catene; chiunque lo avesse mandato assolto, lo avrebbe fatto contro lo Stato. Vi era del fondamento in quell'opinione, ossia che si pensasse che si era agito in modo tale che Vettio fosse arrestato nel foro con un pugnale e così pure i suoi schiavi con le lance, e che egli in seguito dicesse che avrebbe effettuato le chiamate in correità. E ciò si sarebbe svolto in questo modo se i due Curioni non avessero riferito prima la faccenda a Pompeo. Allora fu letto il senatoconsulto in un'assemblea. L'indomani, però, Cesare, proprio lui che una volta, quando era pretore, aveva invitato Quinto Catulo a parlare da un posto più in basso, condusse Vettio sui Rostris e lo collocò in quel posto al quale al console Bibulo non era permesso aspirare. Qui egli disse tutto quello che voleva sulla vicenda, come colui che vi arrivasse ammaestrato a puntino. Innanzi tutto, escluse dal proprio discorso Cepione, di cui in Senato aveva fatto il nome con molta insistenza, in modo da rendere evidente che nel frattempo erano intervenute una notte e un'intercessione fatta di notte. Poi fece i nomi di quelli che in Senato non aveva sfiorato nemmeno con il sospetto più leggero: Lucullo, che sarebbe stato solito inviargli Caio Fannio, cioè proprio quello che si era associato all'accusa contro Publio Clodio; Lucio Domizio, la casa del quale sarebbe stata stabilita come base della sortita. Non nominò me, ma disse che una persona di rango consolare, facondo, vicino di casa del console, aveva detto che occorreva trovare un Servilio Ahala o un Bruto. Alla fine, chiamato nuovamente quando l'adunanza si era già sciolta, aggiunse di aver sentito da Curione che di queste cose erano a conoscenza mio genero Pisone e Marco Laterense].*

Alle stesse vicende si fa riferimento anche in Cic. *in Vat.* 10.24-11.26: [24] *Fuerisne tanta crudelitate ut delectos viros et principes civitatis tollere et delere tua rogatione conareris, cum L. Vettium, qui in senatu confessus esset se cum telo fuisse, mortem Cn. Pompeio, summo et clarissimo civi, suis manibus offerre voluisse, in contionem produxeris, indicem in rostris, in illo, inquam, augurato templo ac loco conlocaris, quo auctoritatis exquirendae causa ceteri tribuni plebis principes civitatis producere consuerunt; ibi tu indicem Vettium linguam et vocem suam sceleris et dementiae tuae praebere voluisti. Dixeritne L. Vettius in contione tua rogatus a te sese auctores et impulsores et socios habuisse sceleris illius eos viros, quibus e civitate sublatis, quod tu eo tempore moliebare, civitas stare non posset. M. Bibulum, cuius inclusione contentus non eras, interficere volueras, spoliaras consulatu, patria privare cupiebas; L. Lucullum,*

un'arma al momento del suo arresto, e fu dunque accusato per *crimen vis* innanzi alla giuria presieduta da Crasso Divite, al quale avrebbe

*cuius tu rebus gestis, quod ipse ad imperatorias laudes a puero videlicet spectaras, vehementius inuidebas, C. Curionem, perpetuum hostem improborum omnium, auctorem publici consili, <in> libertate communi tuenda maxime liberum, cum filio principe iuventutis cum re publica coniunctiore etiam quam ab illa aetate postulandum fuit, delere voluisti; [25] L. Domitium, cuius dignitas et splendor praestringebat, credo, oculos <tuos>, Vatini, quem tu propter commune odium in bonos oderas, in posterum autem, propter omnium spem quae de illo est atque erat, ante aliquanto timebas, L. Lentulum, hunc iudicem nostrum, flaminem Martialem, quod erat eo tempore Gabini tui competitor, eiusdem Vetti indicio opprimere voluisti: qui si tum illam labem pestemque vicisset, quod ei tuo scelere non licuit, res publica victa non esset. Huius etiam filium eodem indicio et crimine ad patris interitum adgregare voluisti: L. Paulum, qui tum quaestor Macedoniam obtinebat, quem civem, quem virum! qui duo nefarios patriae proditores, domesticos hostis, legibus exterminarat, hominem ad conservandam rem publicam natum, in idem Vetti indicium atque in eundem hunc numerum congregasti. [26] Quid ergo de me querar? qui etiam gratias tibi agere debeo quod me ex fortissimorum civium numero seiungendum non putasti. Sed qui fuit tuus ille tantus furor ut, cum iam Vettius ad arbitrium tuum perorasset et civitatis lumina notasset descendissetque de rostris, eum repente revocares, conloquerere populo Romano vidente, deinde interrogares equosnam alios posset nominare? Inculcarisne ut C. Pisonem, generum meum, nominaret, qui in summa copia optimorum adolescentium pari continentia, virtute, pietate reliquit neminem, itemque M. Lateensem, hominem dies atque noctes de laude et de re publica cogitantem? promulgarisne, impurissime hostis, quaestionem de tot [amplissimis] et talibus viris, indicium Vettio, praemia amplissima? quibus rebus omnium mortalium non voluntate sed convicio repudiatis, fregerisne in carcere cervices ipsi illi Vettio, ne quod indicium corrupti indici exstaret eiusque sceleris in te ipsum quaestio flagitaretur? [24. Non sei stato tanto crudele da tentare di eliminare e annientare con la tua proposta di legge gli uomini migliori e i più ragguardevoli personaggi della città, quando Lucio Vettio, che in Senato aveva confessato di trovarsi con un'arma e di volere procurare con le proprie mani la morte a Gneo Pompeo, cittadino importantissimo e illustrissimo, lo hai condotto in assemblea, e hai posto un correo dissociato sui Rostri, direi in un tempio consacrato, dove gli altri tribuni della plebe avevano preso l'abitudine di condurre gli uomini più ragguardevoli della città per cercare di ottenere la loro autorità; lì tu hai voluto che il correo dissociato Vettio prestasse la sua lingua e la sua voce alla tua azione scellerata e ai tuoi piani. Lucio Vettio non ha forse detto in assemblea, interrogato da te, di aver avuto come autori e istigatori e complici di quel delitto quegli uomini, eliminati i quali dallo Stato, cosa che tu a quel tempo ti sforzavi di ottenere, lo Stato non poteva restare in piedi? Avevi voluto uccidere Marco Bibulo, non contento del suo sequestro, l'avevi spogliato del consolato, desideravi privarlo della patria; hai voluto eliminare Lucio Lucullo, del quale invidiavi in modo ancora più profondo le azioni, perché tu sin da bambino avevi mirato alla gloria del comando militare, Caio Curione, nemico perpetuo di tutti i farabutti, ispiratore dell'opinione pubblica, estremamente libero nella difesa della libertà comune, insieme al figlio, uno dei migliori della gioventù, legato allo Stato anche più di quanto si poteva richiedere da quell'età; 25. con la chiamata in correità dello stesso Vettio hai voluto far fuori Lucio Domizio, la cui stima e il cui splendore, o Vatino, abbacinava, credo, i tuoi occhi, e che tu odiavi dello stesso odio che nutrivi contro gli uomini ricchi, ma già da un certo tempo lo temevi per il futuro, per la speranza di tutti che si aveva e si ha nei suoi confronti; Lucio Lentulo, che è qui come no-*

chiesto l'autorizzazione di effettuare ulteriori chiamate in correità, in base alle quali si sarebbero dovuti celebrare altri processi.<sup>176</sup>

Il tribuno della plebe Publio Vatino presentò ai *concilia plebis* la proposta di un plebiscito volto a istituire una *quaestio* innanzi alla quale giudicare tutti quanti risultavano coinvolti nel complotto diretto a uccidere Pompeo in base alle chiamate in correità effettuate da Vettio (*lex Vatinia de Vettii iudicio*).<sup>177</sup> Tali processi, però, non ebbero mai luogo, in quanto Vettio, come si è ricordato, fu eliminato prima che potesse rivelare a qualcuno quanto sapeva sui retroscena dell'intera vicenda.<sup>178</sup>

stro giurato, flamine di Marte, che a quel tempo competeva con il tuo Gabinio; se egli allora avesse vinto quel flagello e quella peste, il che non gli è stato permesso a causa del tuo misfatto, non sarebbe stato vinto lo Stato. Con la stessa chiamata in correità e azione criminosa hai voluto associare anche il figlio alla rovina del padre. Hai riunito nella medesima chiamata in correità di Vettio e in questo stesso novero Lucio Paolo, che allora era questore in Macedonia – che cittadino! che uomo! – che aveva fatto bandire con le leggi due empî traditori della patria, due nemici della nazione, un uomo nato per salvare lo Stato. 26. Per quale ragione, dunque, dovrei dolermi di quanto riguarda me? io, che devo anche ringraziarti perché non hai ritenuto di dovermi tenere distinto da questo novero di cittadini onorabilissimi. Ma quale è stata la pazzia che ti ha preso fino al punto che, quando Vettio aveva finito di parlare a tuo piacimento e aveva infamato i più illustri cittadini ed era sceso dai Rostri, lo hai improvvisamente richiamato, hai confabulato con lui mentre il popolo romano guardava, e dopo gli hai chiesto se poteva fare il nome di altri? Non hai imposto di nominare mio genero, Caio Pisone, che non è stato secondo a nessuno in un elevatissimo numero di giovani per bene quanto a moderazione, virtù e sentimento religioso, e così Marco Laterense, uomo che non pensa che all'onore e allo Stato giorno e notte? Non hai proposto, nemico immoralissimo, un processo su tanti e tali uomini, la possibilità per Vettio di effettuare chiamate in correità, grandissimi premi? respinte queste cose non per volontà, ma per le grida di disapprovazione di tutti, hai strangolato in carcere quello stesso Vettio, affinché non restasse la dichiarazione di un correo dissociato corrotto e non venisse richiesta l'istituzione di una giuria nei tuoi confronti per il suo delitto?].

Un cenno si ritrova, infine, in Cic. *pro Sest.* 63.132: *...me oppugnavit, primum per indicem Vettium, quem in contione de me et de clarissimis viris interrogavit* rell. [...mi ha attaccato, in primo luogo attraverso il correo dissociato Vettio, che ha interrogato nel corso dell'assemblea su di me e sugli uomini più illustri etc.].

<sup>176</sup> Cic. *ad Att.* 2.24.4: *Nunc reus erat apud Crassum Divitem Vettius de vi et, cum esset damnatus, erat indicium postulaturus; quod si impetrasset, iudicia fore videbantur* rell. [Ora Vettio compare davanti a Crasso Divite come imputato di *crimen vis* e, essendo condannato, chiede la facoltà di chiamare in correità; se riuscirà a ottenerla, sembra che vi saranno dei processi etc.].

<sup>177</sup> Cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 392 s., che indicava il provvedimento come *lex Vatinia de Vettio iudicio*; MEIER, *Zur Chronologie und Politik*, cit., 89.

<sup>178</sup> Un uso strumentale degli *indices* da parte dei magistrati romani che conducevano l'inchiesta non doveva essere un'ipotesi rara. Una disposizione della *lex Cornelia* ricordata nelle Istituzioni di Marciano disponeva che sarebbe stato ritenuto responsabile ai sensi di

9. Per comprendere meglio il modo in cui nel contesto del processo delle *quaestiones publicae* si procedeva concretamente alla valutazione delle dichiarazioni rese dagli *indices* vale la pena di esaminare anche alcuni passi dell'orazione pronunciata da Cicerone nel 66 a.C., anno in cui era pretore, per difendere Aulo Cluenzio Abito<sup>179</sup> innanzi alla *quaestio de veneficiis*.<sup>180</sup> A sostenere l'accusa contro Cluenzio era il suo fratellastro Oppianico il Giovane, che si giovava del patrocinio di Tito Attio di Pesaro. Il suo scopo era quello di convincere la giuria che suo padre Oppianico, terzo marito di Sassia, e padre dei due fratellastri, era stato avvelenato proprio da Cluenzio.

L'intricata vicenda<sup>181</sup> aveva già avuto in passato anche alcuni risvolti giudiziari che si riverberavano direttamente sulla trattazione della causa intentata contro il cliente di Cicerone.<sup>182</sup>

Secondo il racconto dell'Arpinate, gli avvelenamenti avevano costellato l'intera vita di Oppianico padre: prima di morire egli stesso per avvelenamento, infatti, aveva architettato e realizzato, nell'arco di una

tale provvedimento il magistrato che, nel corso di un giudizio criminale, si fosse adoperato per ottenere un *falsum indicium* allo scopo di far condannare un innocente. Si legga D. 48.8.1 pr. (Marcian. 14 *inst.*): *Lege Cornelia de sicariis et veneficiis tenetur qui, ... cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur.* [È responsabile in base alla legge Cornelia sui sicari e sui venefici colui che, ... essendo magistrato in un processo pubblico, abbia fatto in modo che taluno abbia effettuato una falsa chiamata in correità affinché un innocente fosse convenuto in giudizio e condannato].

Su questo testo v. CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 282 s., e ivi nt. 73 [= *AUPA* 45.1, cit., 177, e ivi nt. 73], che ha opportunamente precisato come l'espressione *falsum indicium* deve essere intesa non tanto nel senso di 'falsa denuncia', bensì in quello di chiamata in correità rivelatasi inattendibile.

<sup>179</sup> Su Cluenzio v. F. MÜNZER, s.v. *Cluentius*, n° 4, in *RE IV*, Stuttgart 1901, 112.

<sup>180</sup> In quell'anno erano state istituite dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* tre *quaestiones*: una *de veneficiis*, presieduta da Quinto Voconio, e due *de sicariis*, presiedute rispettivamente da Caio Flaminio e Marco Pletorio.

<sup>181</sup> Sulle complesse vicende che costituiscono il movimentato sfondo dell'orazione ciceroniana v. G. PUGLIESE, *Introduzione a M. Tullio Cicerone. L'orazione per Aulo Cluenzio Abito*, Firenze 1972, 7 ss.; BELLARDI, *Introduzione a Le orazioni*, II, cit., 23-27; SCHUMACHER, *Servus index*, cit., 86-91; cfr. pure CERAMI, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici*, cit., 280-282 [= *AUPA* 45.1, cit., 175 s.].

<sup>182</sup> Ci si è sempre posto il problema di stabilire se dinanzi alla *quaestio* Cluenzio sia stato chiamato a rispondere solamente dell'accusa di veneficio, o anche di quella di aver corrotto i giudici nel precedente *iudicium Iunianum*. Ma la questione, allo stato, sembra destinata a restare irrisolta. In argomento v. PUGLIESE, *Introduzione a L'orazione per Aulo Cluenzio Abito*, cit., 23-25; v. anche BELLARDI, *Introduzione a Le orazioni*, II, cit., 26.

densa e brillante carriera da criminale, tutta una serie di venefici grazie ai quali era riuscito a entrare in possesso di numerose eredità.<sup>183</sup> Poiché anche quella del figliastro Cluenzio gli faceva gola, aveva progettato di affrettare la sua morte facendolo avvelenare. Ma il tentativo fallisce, e il figliastro, dopo aver fatto condannare in giudizio i due suoi complici, lo trascina in giudizio come mandante in un processo comunemente chiamato, dal nome del presidente della giuria, *iudicium Iunianum*, riuscendo a farlo condannare.

In seguito a tale giudizio Oppianico comincia a vagolare per l'Italia, finché, essendo venuto a sapere che la moglie Sassia lo tradiva con un contadinotto, tenta di riavvicinarsi a casa. Muore, però, prima di avere la possibilità di vendicare il proprio onore. Oppianico il Giovane, allora, accusa Cluenzio di aver fatto uccidere il patrigno con del pane avvelenato, grazie alla complicità di un tale Asellio.

Cicerone negherà in giudizio ogni addebito a carico del suo assistito, sostenendo che Oppianico sarebbe morto, invece, per le conseguenze di una brutta caduta da cavallo.<sup>184</sup>

Nel tratteggiare a tinte fosche la figura di Oppianico, Cicerone narra, oltre ai venefici di cui era stato autore, anche altri gravi misfatti compiuti da costui. Fra questi assume per noi particolare rilievo quello perpetrato con la complicità di un tale Avillio ai danni di un giovane larinate benestante di nome Asuvio.<sup>185</sup> I due compari portano con sé a Roma il giovane, dove nessuno li conosce. Lì i tre si danno ai bagordi. Mentre Asuvio è impegnato in casa di una donnetta, dove trascorre lietamente l'intera notte e il giorno seguente, Avillio finge di essere malato e di voler dunque fare testamento. Davanti ad alcuni testimoni procurati da Oppianico, che non lo conoscono, Avillio lascia credere ai presenti di essere Asuvio, e fa testamento a suo nome. Dopo

<sup>183</sup> Stando a quanto racconta Cicerone ai giurati, infatti, Oppianico avrebbe avvelenato la sua prima moglie (Cluenzia, zia dell'accusato), la madre della sua seconda moglie (Dinea), il proprio fratello e la cognata (Auria) mentre era incinta.

<sup>184</sup> Pare, comunque, che Cluenzio sia stato assolto pur essendo invece colpevole, perché Cicerone si vantava di aver offuscato le menti dei giudici (cfr. Quint. *inst. orat.* 2.17.21: ... *Cicero, cum se tenebras iudicibus in causa Cluenti offudisse gloriatus est* rell. [Cicerone, essendosi gloriato di aver sparso le tenebre innanzi ai giudici nel processo di Cluenzio, etc.]). Per altri casi nei quali risulta che l'accusato fu assolto nonostante fosse colpevole v. ZUMPT, *Der Criminalprocess*, cit., 369 s., con fonti.

<sup>185</sup> Cic. *pro Cluent.* 13.31-39.

qualche giorno, il giovane viene fatto fuori in un attentato tesogli in alcune cave di sabbia, dove era stato attirato con il pretesto di una passeggiata. Ben presto a Larino si sparge la voce dell'improvvisa sparizione del giovane e dell'esistenza di un testamento. I liberti e alcuni amici di Asuvio, allora, sospettando di Avillio, lo afferrano e lo portano innanzi al triumviro capitale Quinto Manlio. Impaurito, Avillio spiffera tutto quanto, e dice di aver ucciso il giovane per mandato di Oppianico. Ma quest'ultimo riesce a corrompere il triumviro: le indagini vengono così insabbiate, e l'*indicium* di Avillio cade nel vuoto, anche se solo momentaneamente. L'intera vicenda dell'omicidio di Asuvio, infatti, verrà nuovamente a galla e sarà giudizialmente accertata qualche anno dopo nel corso del *iudicium Iunianum*.<sup>186</sup>

<sup>186</sup> Cic. *pro Cluent.* 13.39: ...*Ac tum in Oppianici causa crimen hoc Asuvianum cum testibus multis tum vero indicio Avilli comprobabatur; in quo inter adlegatos Oppianici nomen primum esse constabat, eius quem vos miserum atque innocentem falso iudicio circumventum esse dicitis.* [E in seguito nella causa contro Oppianico questo crimine nei confronti di Asuvio veniva allora accertato grazie a molte testimonianze, ma anche alla veritiera chiamata di correo di Avillio; nella quale risultava che, fra i complici, in cima alla lista vi era il nome di Oppianico, di colui che voi dite essere misero e innocente, irretito in un processo falsificato].

Appare senz'altro preferibile riferire la versione del testo che si legge nei manoscritti che tramandano questo passo dell'orazione (il *Codex Laurentianus* Plut. LI, 10 e i codici recenziatori che da esso dipendono), e accolta, per esempio da Pierre Boyancé nell'edizione parigina del 1953. Al riguardo è opportuno segnalare come Albert Curtis Clark, curando l'edizione oxoniense dell'orazione, aveva ritenuto di dover emendare il testo tradito nei codici sostituendo '*indicio Avilli*' con '*illius testamento*', ed espungendo nella frase successiva le parole '*inter adlegatos*' (cfr. BELLARDI, *Introduzione a Le orazioni*, II, cit., 108). Tale emendazione è stata poi accolta nell'edizione del testo pubblicato in Italia dal Centro di Studi Ciceroniani a cura di Giovanni Pugliese. Per parte nostra, siamo convinti che la lezione dei codici vada mantenuta per più ragioni. Anzi tutto, perché il termine *indicium* trova un riscontro diretto nel passaggio immediatamente precedente dell'arringa, in cui Cicerone, dopo aver esposto ai giurati l'episodio relativo alla confessione che Avillio aveva reso innanzi al triumviro capitale, ne parla impiegando proprio il termine *index* (Cic. *pro Cluent.* 13.39: *index Avillius ex altera parte coram tenetur*). Sulla base del resoconto dei fatti che risulta dall'orazione ciceroniana, inoltre, non è possibile dire se fra i beneficiari del testamento fatto a nome di Asuvio vi fosse Oppianico (in questo senso v. PUGLIESE, *Introduzione*, cit., 54, nt. 19); e, in caso affermativo, in quale posizione il suo nome comparisse nelle disposizioni testamentarie. Solamente mantenendo la lezione '*vero indicio Avilli*', peraltro, si riesce ad apprezzare l'espedito retorico ottenuto dall'Arpinate giocando sulla contrapposizione fra '*verum indicium*' e '*falsum iudicium*'.

Se Clark si trova dunque costretto a espungere le parole '*inter adlegatos*', che non avrebbero senso in un contesto che si riferisce all'elencazione dei nomi degli eredi o dei legatari indicati in un testamento, mantenendo la lezione tramandata dai codici non vi sono problemi a interpretare il passo così come è formulato, intendendolo nel senso che nel suo *indicium* Avillio aveva indicato più complici implicati nel piano ordito ai danni del

Il contenuto della chiamata in correità effettuata da Avillio a carico di Oppianico si era dunque rivelato veritiero, perché era stato confermato dalle dichiarazioni rese da numerosi testimoni. Ad Avillio, pur descritto nell'orazione come una vera e propria canaglia,<sup>187</sup> dovrà dunque crederci, perché la sua deposizione ha trovato riscontro in altri elementi di prova che hanno dimostrato la credibilità del suo *indicium*.

Non può invece ritenersi attendibile la chiamata in correità effettuata da due schiavi nel corso di un interrogatorio reso sotto tortura tre anni dopo la morte di Oppianico, e che avrebbe dovuto riferirsi, in realtà, a un furto avvenuto in casa di Sassia. Stando al verbale fatto redigere da costei in presenza di testimoni,<sup>188</sup> i due schiavi avrebbero confessato di aver partecipato in prima persona all'avvelenamento di Oppianico su mandato di Cluenzio.

Cicerone si dà dunque carico di dimostrare ai giurati che il contenuto dei verbali dell'interrogatorio prodotti e letti in giudizio, e dai quali risulta la chiamata in correità a carico di Cluenzio per l'avvelenamento, non può giudicarsi credibile, perché alterato a bella posta da Sassia allo scopo di ottenere una falsa prova contro il figlio. I due schiavi, che nel frattempo sono stati fatti fuori, non possono più smentire o confermare le dichiarazioni raccolte nel verbale. Cicerone ricorda che a uno di essi era stata addirittura tagliata la lingua prima di venire crocifisso, in modo che non potesse comunque lasciarsi sfuggire qualcosa di compromettente. Lo stesso verbale, inoltre, non risulta redatto alla presenza di testimoni autorevoli, e reca solamente il sigillo dell'amante di Sassia.<sup>189</sup> Non sarebbe verisimile, del resto, che i due schiavi

giovane Asuvio, e che fra tali complici (*inter adlegatos*) aveva nominato per primo proprio Oppianico. Ciò, del resto, risulta confermato dalla parte precedente del racconto, lì dove si dice che Avillio aveva confessato al triumviro capitale di aver trucidato Asuvio su mandato di Oppianico (Cic. *pro Cluent.* 13.38: *...exponit Asuviumque a sese consilio Oppianici interfectum fatetur*).

<sup>187</sup> Cic. *pro Cluent.* 13.36: *...Fuit Avillius quidam Larino perdita nequitia et summa egestate, arte quadam praeditus ad libidines adulescentulorum excitandas accommodata rell.*

<sup>188</sup> Le dichiarazioni, infatti, andavano redatte per iscritto nelle *tabellae quaestionis*, che venivano poi sigillate da alcuni testimoni, detti *obsignatores*, al fine di garantire l'autenticità del documento da impiegare nel corso di un processo. Sul punto v. GEIB, *Geschichte des römischen Criminalprocesses*, cit., 331; GREENIDGE, *The Legal Procedure*, cit., 480.

<sup>189</sup> In Cic. *pro Cluent.* 66.185, infatti, si allude – pur senza farne il nome – al sigillo apposto da una persona che Cicerone dichiara di non volere nemmeno menzionare innanzi alla giuria.

torturati per confessare il furto in casa di Sassia, che peraltro era già stato provato *aliunde*, si fossero preoccupati di parlare dell'avvelenamento avvenuto tre anni prima senza dire una sola parola sul fatto per il quale venivano ora interrogati.

A rendere ancor meno credibile l'*indicium* dei due schiavi sta la circostanza che nel corso degli interrogatori precedenti essi erano già stati atrocemente torturati, questa volta in presenza di testimoni degni del massimo rispetto, perché dicessero tutto quello che sapevano sulla morte di Oppianico, ma, pur fra le tremende sofferenze loro inflitte da Sassia, avevano dichiarato di non sapere nulla.<sup>190</sup> Tutto quanto, insomma, fa proprio pensare che la chiamata in correità a carico di Cluenzio contenuta nei verbali prodotti in giudizio non sia per nulla veritiera.

Cicerone, pertanto, si rivolge all'avvocato di controparte e gli chiede con tono provocatorio come ha potuto portare in giudizio un verbale contenente una chiamata in correità, e dal quale dipende il destino dell'imputato, senza averla provvista di idonei riscontri che siano idonei a convalidarne l'attendibilità.<sup>191</sup>

L'*indicium* contenuto nei verbali – conclude Cicerone – non può che essere ritenuto privo di qualsiasi valore probatorio da parte dei giudici, sia perché non può essere confermato in giudizio dagli schiavi che avevano reso l'interrogatorio, e che nel frattempo erano stati eliminati, sia perché non è confortato da alcuna testimonianza o da altri documenti, ma è anzi in contrasto con il contenuto dei verbali dei precedenti interrogatori.<sup>192</sup>

<sup>190</sup> Cic. *pro Cluent.* 63.176-177.

<sup>191</sup> Cic. *pro Cluent.* 66.186: *Quid ais, T. Atti? tu periculum capitis, tu indicium sceleris, tu fortunas alterius litteris conscriptas in iudicium adferes neque earum auctorem litterarum neque obsignatorem neque testem ullum nominabis?* rell. [Che dici, Tito Attio? tu porterai in giudizio un pericolo per la vita (dell'imputato), la chiamata in correità di un delitto, il destino di un'altra persona messo per iscritto, e non nominerai né un garante dei verbali, né qualcuno che li abbia sigillati, né un testimone?].

<sup>192</sup> In altri passi dei suoi scritti Cicerone non aveva esitato a manifestare la propria sfiducia nei confronti delle prove documentali (su cui v. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, II, cit., 145, con fonti), che avrebbero anche potuto essere alterate: cfr. Cic. *pro Caec.* 25.71: *Itaque in ceteris controversiis atque iudiciis cum quaeritur aliquid factum necne sit, verum an falsum proferatur, et fictus testis subornari solet et in<ter>poni falsae tabulae* rell. [E così nelle altre controversie e negli altri giudizi, quando ci si chieda se qualcosa sia stato fatto o meno, se si dica il vero o il falso, e si suole subornare un finto testimone e presentare falsi documenti *etc.*].

10. È possibile, adesso, riepilogare i risultati ai quali siamo via via pervenuti cercando di rintracciare nelle fonti relative ai processi criminali dell'ultima età repubblicana i parametri sulla base dei quali si invitava l'organo giudicante a misurare concretamente sul terreno probatorio il valore delle chiamate in correità. Come si è avuto modo di vedere, si tratta di processi pubblici ispirati ora a principi di marca inquisitoria, come le inchieste sui Baccanali e sulla congiura di Catilina, ora a principi di marca accusatoria, come il processo a carico di Aulo Cluenzio Abito.

Nel caso della repressione dei Baccanali (*supra*, § 7), il console Postumio, prima ancora di avviare l'inchiesta, si preoccupa di verificare la credibilità delle informazioni che ha ricevuto da Publio Ebuizio. Al termine delle indagini, le chiamate in correità effettuate dalla liberta Ispala Fecennia sono confortate dalle confessioni dei capi dei congiurati, i quali – come si è visto – effettuano a loro volta ulteriori chiamate di correo.

La forza probatoria delle dichiarazioni rese dagli *indices* che collaborarono con Cicerone nell'inchiesta diretta a reprimere la congiura di Catilina (*supra*, § 8), invece, risulta valutata in relazione a un duplice aspetto.

Da un lato, infatti, si può scorgere la tendenza a esaminare la coerenza complessiva e la puntualità del racconto dell'*index*, la maggiore o minore sicurezza con cui è narrato, sicché, mentre i *certissima indicia* degli Allobrogi possono giudicarsi senz'altro dettagliati e precisi (*supra*, § 8.2), le accuse di Vettio, rese in modo frazionato, appaiono vaghe, contraddittorie, e talora addirittura ridicole (*supra*, § 8.4). Contraddittorie risultano anche le dichiarazioni dei due schiavi fatti torturare da Sassia in seguito alla morte di Oppianico, e raccolte in distinti verbali (*supra*, § 9).

Dall'altro lato, il valore degli *indicia* viene misurato ponendo l'accento sulla presenza di riscontri che convalidino *ab extrinseco* la veridicità della chiamata in correità. Può accadere, infatti, che in giudizio siano prodotti documenti scritti che confermino le dichiarazioni dei correi dissociati, com'è avvenuto nel caso delle lettere scritte dai catilinari e indirizzate al senato e al popolo dei Galli Allobrogi (*supra*, § 8.2); o che, per converso, il contenuto dei verbali contenenti una chiamata in correità non sia supportato da alcun elemento di riscontro esterno (*supra*, § 9). Le dichiarazioni degli *indices*, inoltre, possono

confortarsi a vicenda, fornendo riscontri incrociati (*supra*, §§ 8.2-8.3); oppure essere confermate dalle confessioni degli accusati (*supra*, § 7; § 8.2) o da quanto narrato in giudizio da testimoni, come nel caso della chiamata in correità effettuata da Avillio a carico di Oppianico, avvalorata da numerose testimonianze (*supra*, § 9).

In altri casi il racconto dell'*index* può risultare in contrasto con quanto sostenuto dai chiamati in correità, come avvenne nel caso di Vettio e di Curione il Giovane (*supra*, § 8.4); oppure può essere smentito dal contenuto di testimonianze a discarico, come quella resa da Cicerone che, come si è visto, consentì a Cesare di essere scagionato dalle accuse lanciate da Vettio nei suoi confronti (*supra*, § 8.4). Può anche verificarsi che nel corso stesso della deposizione dell'*index* alcuni dati o talune circostanze appaiano immediatamente incompatibili con altri fatti noti a tutti: si pensi al tentativo di Vettio di coinvolgere nell'inchiesta sul complotto ordito a Roma per uccidere Pompeo anche Lucio Emilio Paolo, il quale però, al tempo dei fatti considerati, si trovava in Macedonia in qualità di questore (*supra*, § 8.4).

Nel quadro complessivo che risulta da questa rassegna non è difficile ravvisare alcune linee piuttosto nette che permettono di far capire quali fossero i criteri alla luce dei quali si provvedeva a vagliare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dagli *indices* nel corso degli ultimi due secoli dell'età repubblicana. Nel loro insieme, infatti, tali criteri sembrano formare un'intelaiatura chiara e definita che si presta a essere confrontata con quella elaborata nei secoli successivi per determinare il valore processuale da attribuire alla chiamata di correo.

A prescindere dall'impostazione accusatoria o inquisitoria dei procedimenti di cui ci siamo occupati, e pure nell'assenza totale di una disciplina volta a regolare le modalità di assunzione e di valutazione delle dichiarazioni rese dagli *indices*, è possibile cogliere la preoccupazione di considerarne il contenuto con particolare cautela e circospezione.

In ogni caso, nelle fonti non si riscontra un atteggiamento incondizionato di sfiducia preventiva nei confronti degli *indicia*, anche quando essi siano stati ottenuti grazie alla promessa dell'impunità o di altre misure premiali. L'organo giudicante, infatti, ha a propria disposizione una serie di strumenti critici che gli consentono di saggiare in concreto, tanto sul piano soggettivo quanto sul piano oggettivo, l'attendibilità della chiamata in correità, per stabilire se si tratti o meno di un *falsum indicium*. Il correo dissociato, dal canto suo, sa bene che l'ef-

fettiva concessione dei vantaggi che gli sono stati promessi è subordinata alla verifica di quanto avrà dichiarato.

I Romani sembrano ben consapevoli dell'importanza del contributo che gli *indices* possono apportare nell'ambito della lotta a forme di organizzazioni criminali caratterizzate dalla assoluta segretezza, come nel caso dell'associazione per i culti in onore di Baccho, o in quello di congiure e complotti diretti a scardinare l'ordine costituito e a trucidare le più alte cariche dell'apparato statale. In ipotesi del genere la collaborazione dei correi dissociati è avvertita come una risorsa irrinunciabile, perché è spesso l'unico strumento che consente di penetrare all'interno della struttura del sodalizio criminale e di far conoscere aspetti di organizzazioni che, operando in modo del tutto clandestino, presentano un elevatissimo grado, per così dire, di 'impermeabilità' verso l'esterno.<sup>193</sup>

Le vicende che abbiamo di volta in volta considerato hanno anche consentito di constatare che già nel periodo della crisi della *libera res publica* il ricorso agli *indices* si presta a essere strumentalizzato come formidabile arma di lotta per screditare ed eliminare gli avversari politici (*supra*, §§ 8.3-8.4). Un pericolo di questo genere, tuttavia, può essere neutralizzato grazie a un'attenta valutazione degli *indicia*, da considerarsi comunque come elementi che, per assumere rilievo, necessitano di altri riscontri.

L'analisi concreta sul piano soggettivo e oggettivo delle dichiarazioni rese dal correo dissociato si configura come uno degli aspetti di un più complesso procedimento probatorio diretto a convincere, nella sua globalità, l'organo giudicante della colpevolezza o dell'innocenza degli accusati. Anche con riferimento alla verifica dell'attendibilità della chiamata in correità tale procedimento appare ispirato, anche se solo di fatto, ad alcune regole di valutazione che non sono mai predefinite dalla legge. Del rispetto di tali regole, in ogni caso, i giudici non dovranno in alcun modo rendere conto, perché, come si è avuto modo di ricordare, la loro sentenza non va motivata.

11. A differenza degli indizi di Dostojevski, che non possono mai formare una prova anche quando siano molteplici, il nostro attuale si-

<sup>193</sup> In relazione a questa esigenza, avvertita ancor oggi nell'ambito della repressione di reati di natura associativa, v. gli autori citati in MAGGIO, *Il testimone "forte"*, cit., 291, nt. 20.

stema processualpenalistico riconosce alla pluralità di chiamate in correità<sup>194</sup> la capacità di formare la base probatoria sulla quale poi il giudice potrà e dovrà formare il proprio libero convincimento al momento della decisione, di cui dovrà render conto nella motivazione della sentenza. Anche a più chiamate di correo incrociate che si sostengano a vicenda la giurisprudenza tende oggi a riconoscere valore probatorio sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza o di innocenza.

L'analisi dei casi di riscontro delle dichiarazioni rese dagli *indices* nei processi celebrati nell'antica Roma nel corso dell'età repubblicana ha consentito di delineare un quadro sul quale si può riflettere con quel distacco necessario che permette valutazioni che sull'esperienza contemporanea, invece, non sarebbe possibile compiere dal medesimo punto di vista. Valutazioni di questo genere, peraltro, sono state al centro della riflessione dei giuristi e dei legislatori anche nell'età intermedia, come risulta dagli scritti dei trattatisti citati da Alessandro Manzoni nel ricostruire e narrare la storia delle vicende processuali che sfoceranno nella sentenza di condanna che stabiliva la costruzione della colonna infame, ma anche dalle opere di altri studiosi della teoria delle prove dell'età moderna.

È dunque possibile scorgere una linea di continuità che parte dall'esperienza giuridica romana e, passando per l'età intermedia, arriva fino ai nostri giorni. Alla ricostruzione di questa linea lo storico del diritto può contribuire con i mezzi dei quali dispone per provare a mettere a fuoco, tentando di evitare ogni forzatura, i vari modi in cui sia stata posta e risolta nelle varie epoche storiche, e a seconda dei diversi contesti di riferimento, la questione del valore delle dichiarazioni rese dal correo dietro promessa di un vantaggio, come l'impunità o altre misure premiali.

Tenendo conto dei risultati ai quali siamo approdati in questo contributo, si può tornare a riflettere su un aspetto: la necessità che la chiamata in correità sia avvalorata da elementi di riscontro è stata percepita nel passato come cautela irrinunciabile anche nell'ambito di sistemi processuali che non conoscono una compiuta regolamentazione

<sup>194</sup> La storia della procedura penale ha conosciuto anche, per dirla con le parole di CORDERO, *Procedura penale*<sup>3</sup>, cit., 565, una sorta di «matematica probatoria», con tanto di «nomenclature algebriche (schernite da Voltaire) sulle frazioni di prova e relativa somma». In argomento v. anche BELLAVISTA, s.v. *Indizi*, cit., 225 s.

dell'attività valutativa e non impongono al giudice di rendere conto in una sentenza motivata delle ragioni che lo hanno indotto a decidere. In un'ottica *de iure condendo*, ciò potrebbe offrire al giurista di oggi, ma anche al legislatore, qualche nuovo spunto di riflessione e qualche elemento di confronto in più sul quale calibrare concretamente le proprie scelte. Gettare uno sguardo al presente tenendo conto del passato, infatti, può consentire di considerare in una prospettiva più ampia il tema della valutazione dell'attendibilità della figura del «correo narrante», soprattutto quando gli sia stato offerto un premio perché renda le dichiarazioni con le quali accusa i propri complici.